



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2026 fascicolo speciale n. 4

a cura di

Alessandro Lauro e Beniamino Parenzo

COSTITUZIONE E FORME PLURALI DELLA FAMIGLIA

UN DIALOGO TRA COSTITUZIONALISTI E PRIVATISTI



Ottobre 2026

**Costituzione e forme plurali della famiglia
Un dialogo tra costituzionalisti e privatisti**

a cura di
Alessandro Lauro e Beniamino Parenzo

Ottobre 2026

ISSN: 1971-9892

Editore: Consulta OnLine – C.F. 90078670107
Via Balbi 22 – 16126 Genova

Fondatore: prof. Pasquale Costanzo
Direttrice responsabile: prof.ssa Lara Trucco

info@giurcost.org

In copertina:

Die fröhliche Familie

Jan Havickszoon Steen (1668)

SOMMARIO

NOTA DEI CURATORI

III

ALESSANDRO LAURO E BENIAMINO PARENZO

PRIMA SESSIONE

La nozione di famiglia in movimento

ROBERTO PINARDI

7

La pluralità dei modelli familiari tra pronunce della Corte costituzionale ed inerzie del decisore politico

FILIPPO VIGLIONE

25

Le nuove frontiere del pluralismo familiare

ANNA LORENZETTI

37

La pluralità dei modelli familiari alla prova della Consulta

ALESSANDRO LAURO

45

Corte costituzionale e famiglie nell'era "post-romantica":
numquam nega, raro adfirma, distingue frequenter

SECONDA SESSIONE

Genitori e figli

ELISABETTA LAMARQUE

65

Essere figli secondo la Corte costituzionale, oggi

IVAN LIBERO NOCERA

73

La famiglia adottiva oltre il paradigma coniugale:
interesse del minore e giudizio di idoneità nell'adozione internazionale

GIOVANNA MARCHETTI

103

Genitorialità da procreazione assistita e pluralità dei modelli familiari

BENIAMINO PARENZO

117

"Provocazioni" sulla esistenza di un "diritto alla genitorialità"
a partire da alcune pronunce della Consulta

NOTA DEI CURATORI

Il presente fascicolo speciale raccoglie i testi delle relazioni svolte durante il seminario “Costituzione e forme plurali della famiglia. Un dialogo tra costituzionalisti e privatisti”, tenutosi il 30 gennaio 2026 presso l’Aula Magna “Silvio Trentin” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il bisogno di discutere di questo tema, con un approccio interdisciplinare che ponesse a raffronto le preoccupazioni del civilista con quelle del costituzionalista, è emerso con forza dopo le sentenze nn. [68](#) e [69 del 2025](#), entrambe depositate il 22 maggio dell’anno scorso. La prima è ormai conosciuta come la “sentenza delle due madri”, giacché ha stabilito il diritto del minore a vedere iscritte nell’atto di nascita le due madri, una biologica e una intenzionale, partecipi del medesimo progetto procreativo all’estero. La sent. [n. 69](#) è invece una pronuncia di non fondatezza rispetto al divieto legislativo di PMA per una donna single.

Due decisioni di rilevanza storica, che si inseriscono in un percorso intrapreso dalla Corte, nella sostanziale inerzia del legislatore, che sta a poco a poco riscrivendo i paradigmi costituzionali del diritto di famiglia. Per espressa scelta del comitato scientifico, il seminario ha avuto un taglio fortemente dialogico, con ampi spazi dedicati alla discussione fra i relatori e con gli intervenienti, anche dal pubblico. Questa struttura ha reso il dibattito particolarmente dinamico, fecondo e di indubbio interesse per entrambi i gruppi scientifici coinvolti. La scelta di consegnare allo scritto le relazioni non riesce a trasmettere, purtroppo, la ricchezza dello scambio orale, sebbene in non poche relazioni siano riportate le sollecitazioni emerse in questi scambi.

Attorno ai problemi di cui le citate pronunce si sono occupate, sono state costruite le due sessioni del seminario, tentando di alternare voci costituzionalistiche e privatistiche.

La prima sessione si è occupata, in termini più ampi, della pluralità dei modelli famigliari, ormai “abbracciata” dalla Costituzione (e dalla Corte costituzionale). In una prima relazione, di carattere introduttivo anche per il prosieguo dei lavori, Roberto Pinardi ha incastonato le due pronunce della Corte nell’ampio quadro del processo costituzionale, delle tecniche decisorie del giudice delle leggi e del complesso rapporto fra questi e legislatore. Sono seguite due relazioni aventi ad oggetto il pluralismo familiare: quella di Filippo Viglione si è orientata nel senso della comparazione giuridica dei modelli, mostrando come il percorso intrapreso dalla Corte costituzionale non sia certo isolato; quella di Anna Lorenzetti si è focalizzata maggiormente sul contesto italiano e sull’evoluzione giurisprudenziale e legislativa, a partire dalla sent. [n. 138 del 2010](#) che “aprì” alle unioni civili. In chiusura, la relazione di Alessandro Lauro ha offerto alcune considerazioni sull’approccio del giudice costituzionale nell’ambito dei diritti familiari, in particolare delle coppie omosessuali.

La seconda sessione è stata invece espressamente e particolarmente dedicata al rapporto genitori-figli. Essa si è aperta con la relazione di Elisabetta Lamarque, che ha ripercorso i fondamenti costituzionali del rapporto di filiazione, concentrandosi poi sull’uso del principio del “migliore interesse del minore” da parte del giudice costituzionale. A seguire, Ivan Libero Nocera si è soffermato in particolare sulla famiglia adottiva, confrontandosi specialmente con il portato e l’argomentario della sentenza [n. 33 del 2025](#). La seguente relazione di Giovanna Marchetti ha affrontato lo spinoso tema della genitorialità da procreazione medicalmente assistita, mettendo in evidenza il percorso giurisprudenziale e le problematiche che esso ha consegnato. Da ultimo, Beniamino Parenzo ha presentato una riflessione più generale volta a discutere l’esistenza di un diritto fondamentale alla genitorialità nell’ordinamento.

A. L. - B. P.

*  I contributi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione preliminare da parte del Comitato scientifico in vista della loro presentazione al Convegno; successivamente, sono stati oggetto di un'ulteriore revisione, condotta congiuntamente dagli Autori e dal medesimo Comitato Scientifico.

L'edizione digitale dell'e-book è stata curata da Marco Ladu.

PRIMA SESSIONE

La nozione di famiglia in movimento

Ivan Libero Nocera

**La famiglia adottiva oltre il paradigma coniugale:
interesse del minore e giudizio di idoneità nell'adozione internazionale**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dall'autodeterminazione alla solidarietà: la persona singola nel sistema dell'adozione internazionale. – 3. Dal modello presuntivo al paradigma valutativo: il superiore interesse del minore nella nuova fisionomia dell'adozione. – 4. Il superamento della bigenitorialità escludente nella tutela adottiva del minore. – 5. L'interesse del minore oltre la formula e la centralità dell'istruttoria nel giudizio individualizzato. – 6. Dalla persona singola all'unione civile nel sistema dell'adozione internazionale. – 7. Riflessioni conclusive.

The essay examines the reconfiguration of adoption law in light of the interventions of the Constitutional Court concerning access by single persons to intercountry adoption. Starting from the crisis of the conjugal paradigm as an absolute criterion of selection, the study investigates the transition from a model grounded in normative presumptions to a system centred on the concrete assessment of suitability. The adult's self-determination is situated within a personalist and solidaristic framework, in which the aspiration to parenthood acquires legal significance only insofar as it is directed toward the protection of an already existing child. Central to this inquiry is the best interests of the child, understood not as a rhetorical formula, but as a demanding evaluative clause, requiring rigorous fact-finding and reviewable reasoning. The article also analyses the overcoming of imitatio naturae, the relativisation of exclusionary biparentality, and the systemic implications for civil unions. What emerges is a conception of adoption no longer bound to the reproduction of a presumed family model, but oriented toward the ascertainment of the effective capacity to welcome, protect, and accompany the child, where family form recedes before concretely verified responsibility and the best interests of the child become the ultimate measure of adoptive legitimacy

1. Premessa

Le persistenti criticità della disciplina familiare dipendono, in larga misura, dalla difficoltà del legislatore di confrontarsi con materie nelle quali la tecnica normativa incontra questioni di intensa risonanza etica, antropologica e sociale. Il diritto di famiglia espone la legge alla pressione della vita più di altri settori dell'ordinamento. Le forme della filiazione e della genitorialità mutano con rapidità, mentre il testo normativo conserva spesso il passo lento delle mediazioni parlamentari; da qui lo scarto, ormai evidente, tra disciplina positiva e complessità delle relazioni familiari contemporanee.

La legge n. 184 del 1983 sull'adozione, pur sorretta da una *ratio* protettiva e dal riconoscimento del minore quale titolare di un diritto alla famiglia, appartiene a una stagione ordinamentale nella quale l'adozione era ancora pensata entro coordinate prevalentemente coniugali e tendenzialmente mimetiche della filiazione biologica. L'art. 29-*bis*, nel richiamare i requisiti dell'art. 6, riservava l'accesso all'adozione internazionale ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, escludendo in via assoluta la persona singola dalla possibilità di sottoporsi al giudizio di idoneità. La sentenza [n. 33 del 2025](#) della Corte costituzionale¹ ha inciso su tale preclusione, dichiarandone l'illegittimità

¹ Per i commenti alla sentenza si vedano M. BIANCA, *La famiglia monogenitoriale. Alcune riflessioni a margine di due recenti decisioni della Corte costituzionale*, in *Famiglia*, 2025, 367; ID., *La Corte costituzionale e l'apertura dell'adozione alle persone singole. Un modello unico di famiglia monoparentale fondato sulla triade valoriale: autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore*, in [Giustizia Insieme](#), 6 maggio 2025; M.A. ASTONE, *Adozione del singolo e famiglia*

nella parte in cui non includeva le persone singole residenti in Italia tra i soggetti legittimati a presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale.

In presenza di trasformazioni sociali profonde e di una persistente inerzia legislativa, l'onere di offrire risposte capaci di garantire effettività ai diritti fondamentali è venuto progressivamente a gravare sulla Corte costituzionale. Mediante pronunce manipolative, e in particolare additive, la Consulta ha assunto una funzione conformativa sempre più incisiva sulla disciplina dell'adozione, adeguandola alle esigenze costituzionali sopravvenute².

Si è così determinato uno spostamento dell'asse di tutela dei diritti fondamentali, posto che alla centralità dell'arena parlamentare, luogo naturale della produzione normativa e della composizione politica dei conflitti di valore, si è affiancata una crescente valorizzazione dell'intervento giurisdizionale. In tale processo, i diritti fondamentali sono stati ricondotti entro un sistema di protezione multilivello, nel quale Costituzione, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto internazionale dell'infanzia concorrono alla definizione dei parametri di tutela.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale nelle materie a elevata sensibilità etica mostra, tuttavia, una tendenza a oltrepassare il modello del controllo meramente ablativo. La Corte, invero, non si limita a espungere la norma incompatibile con la Costituzione, ma ricompone la disciplina residua, rideterminando effetti giuridici e colmando vuoti regolativi. Tale sviluppo rappresenta il segno della crescente effettività del sindacato di costituzionalità, ma apre interrogativi sulla legittimazione istituzionale della giurisdizione costituzionale e sull'equilibrio tra poteri.

Tale rischio riguarda il rapporto stesso tra giurisdizione e democrazia, dal momento che affidare sistematicamente al giudice costituzionale il compito di colmare i vuoti della politica può indebolire le istituzioni rappresentative e i canali della deliberazione pubblica³. I valori sociali, anziché formarsi

monoparentale: le prospettive dopo la decisione n. 33/2025 della Corte costituzionale, in *Accademia*, 2025, 435; V. CALDERAI, *Dalla "natura" alla società: l'adozione nel canone costituzionale*, ivi, 469; F. CRISTIANI, *Adozione da parte del single e interesse del minore*, ivi, 477; G. FERRANDO, *L'adozione internazionale da parte dei "single"*, in *Fam. dir.*, 2025, 905; A. GORGONI, *Adozione internazionale da parte della persona singola e nozione di famiglia*, in *Persona e Mercato*, 2025, 525; I. TARDIA, *Adozione internazionale e persona singola: additiva di principio, idoneità in concreto e ordine pubblico "esterno" (nota a Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33)*, in questa *Rivista*, 2025/III, 1311; V. TELARO, *Adozione da parte delle persone singole e ordinamento costituzionale: questioni attuali e possibili risvolti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025*, ivi, 2025/II, 1165; G. MARCHETTI, *L'apertura dell'adozione internazionale ai single tra tutela dell'interesse del minore e dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità*, in *Giustiziaviva.com*, 14 aprile 2025; M. PICCOLO, *L'adozione internazionale da parte delle persone singole*, in *BioLaw Journal*, 2025, 2, 130; M. ACIERNO, *L'autodeterminazione non egoista secondo la Corte costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 25 marzo 2025; R. BROGI, *Le adozioni internazionali delle persone singole: una primavera attesa a lungo*, in *Giustizia Insieme*, 9 luglio 2025; V. CIANCIOLO, *Un'apertura limitata ai soli casi internazionali*, in *Guida al diritto* n. 13/2025, 42; C. TRAPUZZANO, *Adozione internazionale: legittima l'adozione dei single*, in *Quotidiano Giuridico*, 26 marzo 2025; A. FIGONE, *Anche i single possono accedere all'adozione internazionale di minori d'età: lo dice la Corte costituzionale*, in *IUS Famiglie*, 25 marzo 2025. Decisamente critici i commenti di E. BILOTTI, *L'accesso della persona singola all'adozione internazionale. Il supremo garante invade un ambito riservato al decisore politico?*, in *Accademia*, 2025, 449; N. CIPRIANI, *La Corte costituzionale apre all'adozione (per ora, soltanto internazionale) dei single*, in *Dir. succ. fam.*, 2025, 840 e di A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la "famiglia monoparentale" (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, in *federalismi.it*, 9 aprile 2025, secondo il quale al momento della sua iniziale costituzione, la famiglia non può venire alla luce se non in presenza di una coppia che si unisca in matrimonio.

² In argomento, A. RUGGERI, *In tema di trasformazioni del giudizio di costituzionalità in via incidentale, tra regole e regolarità, e dal punto di vista della teoria della Costituzione (note sparse a partire da un libro recente)*, in *Riv. Dir. Comp.*, 2018, 62.

³ Come ha osservato R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, in questa *Rivista*, 2023/III, 829 con specifico riguardo ai rapporti tra Corte costituzionale e legislatore, si è assistito ad un autentico ribaltamento dei ruoli, passando da "un parlamento che agisce e la Corte che reagisce ad una Corte che agisce ed un parlamento che reagisce". In tema, vedansi altresì P. FARAGUNA, *A mezza via tra attivismo e deferenza: il paternalismo costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1/2025; A. RUGGERI, *Un rebus irrisolto (e irrisolvibile?): le flessibilizzazioni dei testi di legge per il tramite della giurisprudenza costituzionale che appaiono essere, a un tempo, necessarie e... impossibili (appunti per uno studio alla luce delle più*

attraverso un confronto parlamentare ampio e visibile, rischiano di essere progressivamente definiti mediante elaborazioni giurisprudenziali affidate a un collegio ristretto⁴. L'obiezione non nega la necessità dell'intervento costituzionale quando la legge produca sacrifici sproporzionati di diritti fondamentali, ma richiama, piuttosto, la distinzione tra funzione di garanzia e funzione di conformazione organica della disciplina⁵.

La sentenza [n. 33 del 2025](#) della Consulta si colloca precisamente su questo crinale. Da un lato, essa rimuove un divieto assoluto che impediva alla persona singola persino di accedere al giudizio di idoneità, pur a fronte della funzione solidaristica dell'adozione e della necessità di ampliare, nell'interesse del minore, la platea dei possibili adottanti. Dall'altro, disvela questioni ulteriori, destinate a investire l'adozione nazionale, le unioni civili, il rapporto tra adozione piena e adozione in casi particolari.

Per questa ragione, gli interventi della Corte costituzionale, da ultimo quello che ha ammesso i single all'adozione internazionale, devono essere intesi come sollecitazione al legislatore, non come approdi autosufficienti; pertanto, l'effetto additivo consente di superare l'illegittimità della preclusione, ma non può sostituire una riforma organica dell'adozione, dopo oltre quarant'anni dall'emanazione della sua disciplina⁶.

2. Dall'autodeterminazione alla solidarietà: la persona singola nel sistema dell'adozione internazionale

In questa prospettiva, la sentenza [n. 33 del 2025](#) della Consulta non può essere letta soltanto come intervento additivo volto a rimuovere una preclusione soggettiva nell'accesso all'adozione internazionale, in quanto assume, piuttosto, il valore di una pronuncia di sistema, nella quale la Corte costituzionale, chiamata a misurare la perdurante tenuta del paradigma coniugale eterosessuale⁷

recenti esperienze), in [Dirittifondamentali.it](#), 2023, 333; Id., *Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2015, 643; E. Malfatti, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Verso una nuova "stagione" nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, Pisa, 2023; A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in [Rivista AIC](#), 2/2023, 12 aprile 2023, 103; L. RULLO, *La politica a Corte. L'espansione della Corte costituzionale nell'arena politica*, Napoli, 2022. Con particolare riferimento all'interesse del minore, vedansi, tra i contributi più recenti, S. TALINI, *Corte costituzionale e legislatore nella protezione dei figli delle coppie same sex. Il progressivo affievolirsi del limite della discrezionalità*, in M. Ruotolo (a cura di), *Discrezionalità legislativa e sindacato della Corte costituzionale*, Napoli, 2025, 119 e M. PICCHI, *La mancanza di dialogo fra legislatore e Corte costituzionale nella tutela del superiore interesse del minore*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 3/2024, 219.

⁴ In tema, N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in [Rivista AIC](#), 4/2017, 4.

⁵ Sottolineano i rischi di una "funzione rimediale che trascenda quella custodiale" M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Milano, 2023, 201 e 222 e G. REPETTO, [Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipolative](#), in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, Consulta OnLine, 3 febbraio 2020, 6.

⁶ Come osserva acutamente L. LENTI, *L'adozione*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. ZATTI, *Le riforme*, II, *Il nuovo diritto della filiazione*, L. Lenti, M. Mantovani (a cura di), Milano, 2019, 381, fatta eccezione per le due riforme del 2001 e del 2015, le quali tuttavia hanno inciso su singoli aspetti della disciplina, confermandone l'impostazione di fondo, la L. n. 184/1983 è rimasta immutata nonostante la sua impostazione si riveli oggi "sempre meno adatta a governare la protezione dei minori in difficoltà in un modo che sia efficace per loro e al tempo stesso rispettoso dei diritti degli altri soggetti coinvolti, in particolare dei componenti delle loro famiglie d'origine. Non si tratta certo di una novità: è una vicenda che è andata svolgendosi nell'ultimo ventennio e che negli anni più recenti ha subito una forte accelerazione, come dimostrato dall'evoluzione giurisprudenziale (...). Questa impostazione pecca di astrattezza e sempre meno regge alla prova dei fatti".

⁷ L'espressione "paradigma" con riferimento alla dimensione esclusivamente eterosessuale del matrimonio è utilizzata da B. PEZZINI in *Matrimonio e convivenze stabili omosessuali. Resistenza del paradigma eterosessuale nel diritto*

rispetto alla funzione protettiva dell'adozione, riconduce la disponibilità ad accogliere un minore straniero in stato di abbandono entro una più ampia trama assiologica.

La Corte costituzionale, esaminando la questione e accogliendo la censura di illegittimità, colloca la scelta di intraprendere un progetto genitoriale entro la sfera della libertà di autodeterminazione, considerata quale proiezione del diritto alla vita privata garantito dall'art. 8 CEDU⁸ e saldata ai valori fondamentali espressi dagli artt. 2, 3 e 31 Cost. In tale prospettiva acquista rinnovata attualità l'intuizione kelseniana secondo cui i principi assumono autentica consistenza giuridica nella misura in cui incidono sulla produzione normativa degli organi competenti⁹. L'autodeterminazione, pertanto, supera il piano dell'enunciazione assiologica, assumendo la fisionomia di principio operativo, capace di orientare la legislazione e la giurisprudenza nella conformazione della disciplina positiva alle esigenze di protezione della persona¹⁰.

Merita particolare attenzione il fatto che la pronuncia non costruisca il proprio fondamento sopra una mera equiparazione formale tra coppia coniugata e persona singola. Una simile impostazione avrebbe ricondotto il giudizio entro il paradigma, più consueto e forse più angusto, della disparità irragionevole di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., oppure entro il richiamo alla dignità personale quale clausola generale di tutela. La decisione percorre una via più raffinata. Il suo fulcro risiede

comunitario e difficoltà del dialogo con le legislazioni nazionali (nonostante la Carta dei diritti), in DPCE, 2001, 1519, nonché in *Uguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rapporti di genere e sul paradigma eterosessuale nel matrimonio secondo la costituzione italiana*, in B. Pezzini (a cura di) *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale*, Napoli, 2008, 91. Per acute riflessioni sul matrimonio come istituzione radicata entro un diritto privato di interessi indisponibili e sulla nozione minima di matrimonio vedansi A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, Milano, 2013 e Id., *Le ragioni di una teoria neo-istituzionale del matrimonio*, cit., 1025. Più recentemente, la dimensione istituzionale dei rapporti familiari è evidenziata da R. SENIGAGLIA, *Il dovere di rispettare i genitori nella coercibilità dell'ordinamento giuridico*, in *Eur. dir. priv.*, 2023, 851. Vedasi, inoltre, con differenti accenti, le considerazioni di M.R. MARELLA, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo*, Napoli, 2025, 91; I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, Napoli, 2025, *passim*; A. RUGGERI, *Famiglia e Costituzione: un modello aperto e in progress?*, in questa *Rivista*, 2025/II, 670; V. BARBA, *La famiglia nell'ordine giuridico: concetto e rilevanza*, in *Dir. fam. pers.*, 2024, 746; F. TROLLI, *Famiglia e rapporti giuridici familiari*, Napoli, 2024; G. D'AMICO, *Riflessioni sulla famiglia (recte: sulle famiglie) come fattispecie*, in *Famiglia*, 2023, 771; E. BILOTTI, *Un nuovo diritto della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2022, 1040; E. Bilotti, M. Sesta (a cura di), *Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione?*, in *Fam. dir.*, 2022, 1038; G. DE CRISTOFARO, *Nuovi modelli familiari, matrimonio e unione civile: fine della partita?*, in *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Atti del Convegno 27-29 settembre 2018 – Catania a cura di U. Salanitro, Pisa, 2019, 152; G. PERLINGIERI, *Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi*, in F. Romeo (a cura di), *Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale*, Napoli, 2018, 79; G. FREZZA, *I "modelli" familiari*, in P. Perlingieri, S. Giova (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, Napoli, 2018, 413; F. CAGGIA, *La complessità nei diritti fondamentali della famiglia nello spazio europeo*, in *Liber amicorum Pietro Rescigno*, V.I., Napoli, 2018, 473; G. DI ROSA, *L'attuale valenza (interna) del (tradizionale) rapporto tra famiglia e matrimonio nel quadro della cosiddetta pluralità delle forme familiari*, in *Jus-online*, 2/2015; M.R. MARELLA, G. MARINI, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto*, Roma-Bari, 2014; A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, 169; E. GIACOBBE, *Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale?*, in *Dir. fam. pers.*, 2006, 1219. Per un approccio sociologico c.d. "relazionale", secondo il quale esiste un genoma familiare presente fin dall'origine della storia, si vedano le riflessioni di P. DONATI, *La famiglia. Il genoma che fa vivere la società*, Soveria Mannelli, 2013.

⁸ Per una ricognizione in termini critici del ruolo dell'art. 8 CEDU nel più generale quadro della disgregazione del modello di famiglia si vedano F.D. BUSNELLI, M.C. VITUCCI, *Frantumi europei di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 767, in cui si osserva come la giurisprudenza della Corte EDU abbia contrapposto al paradigma tradizionale di famiglia quello definito un "non modello" riconducibile a un'interpretazione lasca dell'art. 8 CEDU, di talché la "vita familiare" è assunta quale modalità di declinazione della "vita privata" in una prospettiva individualistica del singolo in luogo dell'appartenenza a una comunità familiare.

⁹ H. Kelsen, *Teoria generale delle norme* a cura di M.G. Losano, trad. it. di M. Torre, Torino, 1985, 185.

¹⁰ In proposito, tra la vasta letteratura, con differenti accenti, si limita la citazione a S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: il diritto di spessore costituzionale*, in Id. (a cura di), *Teoria del diritto e dello Stato*, Roma, 2010, 258 e A. RUGGERI, voce "Autodeterminazione (principio di)", in *Digesto Pubbl.*, VIII Agg. (2021), 1.

nell'affermazione per cui la scelta di diventare genitori appartiene all'ampia area dell'autodeterminazione individuale, pur restando estranea alla configurazione di un diritto soggettivo pieno alla genitorialità, inteso come pretesa destinata a seguire ogni possibilità resa praticabile dalla tecnica o consentita dall'evoluzione sociale.

In continuità con le proprie sentenze [n. 33 del 2021](#)¹¹, [n. 230 del 2020](#)¹² e [n. 221 del 2019](#)¹³, la Corte ribadisce così che l'aspirazione degli adottanti non si traduce in una situazione giuridica azionabile in via autonoma. L'ordinamento, invero, prende in considerazione tale aspirazione, senza tuttavia convertirla in pretesa assoluta.

Il vincolo genitoriale, osserva la Consulta, implica presupposti costitutivi che coinvolgono una pluralità di interessi e che devono essere ordinati alla realizzazione del figlio, soggetto al quale quel vincolo si riferisce in modo inscindibile. Nel comunicato della Corte, allo stesso modo, si precisa che l'interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa all'adozione, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e deve essere considerato insieme ai molteplici e primari interessi del minore nel giudizio di ragionevolezza e proporzione delle scelte legislative¹⁴.

¹¹ [Corte cost., sent. 9 marzo 2021, n. 33](#), in *Famila*, 2021, 391 con nota di A. MORACE PINELLI, *La tutela del minore nato attraverso una pratica di maternità surrogata*; in *Corr. giur.*, 2021, 1034 con nota di S. TONOLO, *La Corte costituzionale e la genitorialità delle coppie dello stesso sesso tra trascrizione degli atti di nascita esteri e soluzioni alternative*; in *Fam. dir.*, 2021, 677 con note di M. DOGLIOTTI, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?* e G. FERRANDO, *La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 623 con nota di B. CHECCHINI, *L'"omogenitorialità" ancora al vaglio della Corte costituzionale*; in *Giur. it.*, 2022, 301 con nota di V. CALDERAI, *Il dito e la luna. I diritti fondamentali dell'infanzia dopo Corte cost. n. 33/2021*. Vedansi, altresì, le considerazioni di E. BILOTTI, *La tutela piena dei nati in violazione dei divieti legali in una "logica rimediale"*, in *Fam. dir.*, 2026, 278 e di A. CORDIANO, *Ultimi approdi della corte costituzionale in tema di gestazione per altri (ovvero, cosa accade se il diritto tradisce il fatto)*, in [BioLaw Journal](#), 2021, 13.

¹² [Corte cost., sent. 4 novembre 2020, n. 230](#), e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 417 con nota di G. FERRANDO, *Di chi è figlio un bambino con due mamme? Commento a prima vista di Corte cost., n. 230/2020*; in *Fam. dir.*, 2021, 677 con nota di M. DOGLIOTTI, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell'inammissibilità è l'unica percorribile?* Vedasi altresì M. BIANCA, *La genitorialità d'intenzione e il principio di effettività. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 230/2020*, in [Giustizia Insieme](#), 2020, 3.

¹³ [Corte cost., sent. 23 ottobre 2019, n. 221](#), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 548 con nota di I. BARONE, *Fecondazione eterologa e coppie di donne: per la Consulta il divieto non è illegittimo* e commento di M.C. VENUTI, *La genitorialità procreativa nella coppia omoaffettiva (femminile). Riflessioni a margine di Corte cost. n. 221/2019*, ivi, 664; in *Corr. giur.*, 2019, 1460 con nota di G. RECINTO, *La legittimità del divieto per le coppie same sex di accedere alla PMA: la Consulta tra qualche "chiarimento" ed alcuni "revirement"*. Vedansi anche le riflessioni in proposito di U. SALANITRO, *A strange loop. La procreazione assistita nel canone della Corte costituzionale*, in *Leggi Civ. Comm.*, 2020, 206 e segg.; Id., *I requisiti soggettivi per la procreazione assistita: limiti ai diritti fondamentali e ruolo dell'interprete*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, 1360.

¹⁴ In tema, giova focalizzare l'attenzione sul punto 8.2. del "Considerato in diritto" della pronuncia [n. 33 del 2025](#), in cui si sottolinea che, "questa Corte ha, in particolare, sottolineato il rilievo, insieme al vaglio di ragionevolezza, del test di proporzionalità [...] che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza [n. 1 del 2014](#)) (sentenza [n. 162 del 2014](#)). Sull'applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità come parametri nel giudizio di costituzionalità, vedasi la rassegna di giurisprudenza costituzionale contenuta nel quaderno *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee a cura del Servizio studi della Corte costituzionale*. Sul perimetro dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella valutazione dell'autonomia negoziale, si vedano, con diversi accenti, tra i tanti, C. CASTRONOVO, *Dogmatica del diritto*, Milano, 2024, 108 e 168; Id., *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015; G. VETTORI, *I principi, le parole e la dogmatica. Effettività, ragionevolezza, proporzionalità*, in *Ars interpretandi*, 2021, 2, 89; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, Napoli, 2020, 398; G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 304 e Id., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*,

Nel lessico giuridico della tarda modernità l'autodeterminazione tende a presentarsi come categoria trasversale, idonea a designare il potere del soggetto di incidere sulle dimensioni essenziali della propria esistenza¹⁵. Da qui l'elaborazione di un diritto all'autodeterminazione, inteso come prerogativa di scelta intorno alla persona, alla vita privata, alla sfera intima dell'autonomia¹⁶. L'ordinamento costituzionale italiano, tuttavia, non consegna tale prerogativa a un arbitrio privo di orientamento. La libertà del singolo vive entro una trama di fini, assumendo significato eudemonistico e personalista, in quanto mira alla realizzazione della persona secondo una misura che non si esaurisce nell'appagamento del desiderio individuale¹⁷.

La mancata possibilità di accedere alla genitorialità può incidere profondamente sul percorso di compimento esistenziale del soggetto¹⁸. Da tale constatazione non deriva, però, l'edificazione di un diritto alla genitorialità sottratto a ogni limite. L'ordinamento ne conosce confini rigorosi, come attestano il divieto di maternità surrogata previsto dall'art. 12, sesto comma, della legge n. 40 del 2004, il divieto di procreazione *post mortem* di cui all'art. 12, secondo comma, della medesima legge, e la stessa giurisprudenza costituzionale¹⁹. Il principio di autodeterminazione deve essere perciò letto dentro un sistema di valori concorrenti, trovando nella solidarietà uno dei suoi più severi criteri di misura²⁰.

La persona evocata dall'art. 2 Cost. non coincide con l'individuo astratto, solitario, autosufficiente, ripiegato sulla propria volontà come fonte esclusiva del lecito²¹. La norma costituzionale custodisce una diversa antropologia giuridica. Essa guarda all'uomo situato, colto nella concretezza dei rapporti sociali, nella sua apertura all'altro, nella dignità che si realizza attraverso legami, responsabilità, doveri. In ciò si avverte una distanza significativa rispetto alle matrici più accentuatamente individualistiche della tradizione anglo-americana e rispetto ad alcune linee evolutive della

Napoli, 2015, 103; F. PIRAINO, *Buona fede, ragionevolezza e "efficacia immediata" dei principî*, Napoli, 2017; S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2016.

¹⁵ Circa l'autodeterminazione vedansi, *ex multis*, S. RODOTÀ, *Relazione introduttiva. Il diritto privato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Atti del convegno per i 30 anni della Nuova Giur. Comm. (Padova, maggio 2015), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 103; ID., *Il nuovo Habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in S. Rodotà, M. Talacchini (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, in *Trattato di biodiritto* diretto da S. RODOTÀ, P. Zatti, Milano, 2010, 176; F.D. BUSNELLI, *Idee-forza costituzionali e nuovi principî: sussidiarietà, autodeterminazione, ragionevolezza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, 15; C. CASTRONOVO, *Autodeterminazione e diritto privato*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, 1037.

¹⁶ Si vedano in proposito le considerazioni di L. D'AVACK, *Il progetto filiazione nell'era tecnologica. Percorsi etici e giuridici*, Torino, 2014, 11.

¹⁷ Si rinvia in proposito alle riflessioni di M. NUSSBAUM, *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*, Cambridge, 2001, nella trad. it. a cura di R. SCOGNAMIGLIO, *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, 2004.

¹⁸ Invero, la sentenza della Corte cost. richiama la giurisprudenza della Corte EDU circa la definizione ampia e non esaustiva di "vita privata" ai sensi dell'art. 8 CEDU, la quale "include anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione (*Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, par. 61 [...]), e il diritto al rispetto delle decisioni di diventare o meno genitore (*Evans c. Regno Unito* [GC], n. 6339/05, par. 71, [...], e *A, B e C. Irlanda* [GC], n. 25579/05, par. 212, [...])" (Corte EDU, sentenza 27 maggio 2021, *Jessica Marchi c. Italia*, paragrafo 60; nello stesso senso, sentenze 17 aprile 2018, *Lazoriva c. Ucraina*, paragrafo 66; 16 gennaio 2018, *Nedescu c. Romania*, paragrafo 66; 24 gennaio 2017, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, paragrafi 159, 161-165).

¹⁹ La quale non ha legittimato il ricorso indiscriminato alle tecniche di procreazione medicalmente assistita: vedasi in proposito, *Corte cost., sent. 20 ottobre 2020, n. 230*, e *Corte cost., sent. 23 ottobre 2019, n. 221*.

²⁰ Più in generale sul principio di solidarietà in ambito civilistico vedansi G. ALPA, *Solidarietà: un principio normativo*, Bologna, 2022; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014; F.D. BUSNELLI, *Il principio di solidarietà e l'"attesa della povera gente"*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2013, 413; R. CIPPITANI, *La solidarietà giuridica tra pubblico e privato*, Perugia, 2010; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, cit., 433; G.B. FERRI, *Dall'intento liberale al cosiddetto impegno etico e superetico: ovvero l'economia della bontà*, in *Dir. Priv.*, 2000, 327.

²¹ Tra la vasta letteratura sul punto, si vedano, da ultimo, le riflessioni di E. LAMARQUE, *Il principio personalista*, in *Trattato di diritto costituzionale italiano. I principî fondamentali*, Vol. II, a cura di M. Benvenuti e R. Bifulco, Torino, 2024, 107.

giurisprudenza convenzionale, nelle quali la vita privata tende talora ad assumere la forma di uno spazio di autodisposizione assai esteso.

La pronuncia, dunque, non celebra l'individuo quale misura esclusiva del diritto familiare, secondo la celebre formula di Sir Henry Sumner Maine, per cui l'individuo subentra alla famiglia come unità sociale di riferimento del diritto civile²². Neppure può essere ricondotta a quell'individualismo moderno che Max Rheinstein descriveva come espressione di un'ideologia libertaria contrapposta alle forze della tradizione²³. La figura che affiora è più complessa in quanto si delinea un individualismo "sociale", o per meglio dire "relazionale"²⁴, nel quale la persona singola viene ammessa ad assumere una responsabilità genitoriale soltanto all'esito di una verifica severa, concreta, individualizzata da parte del Tribunale per i minorenni²⁵.

L'art. 2 Cost. - che la sentenza reputa vulnerato dalla preclusione nei confronti dei soggetti singoli - non opera quale mero presidio difensivo dell'individuo contro l'ingerenza dei pubblici poteri, giacché la sua portata oltrepassa la concezione puramente negativa delle libertà fondamentali. Esso delinea una soggettività costituzionale immersa nei rapporti, esprimendo una visione della persona intesa come *homme situé*²⁶, secondo una prospettiva che trova consonanze nell'art. 1, secondo comma, della *Grundgesetz* e nell'art. 10, primo comma, della Costituzione spagnola. La persona è tale anche perché chiamata a farsi carico di relazioni significative, di talché la soggettività costituzionale può essere letta, in questa prospettiva, secondo una grammatica dell'identità relazionale²⁷ che riecheggia il *Soi-même comme un autre* di Paul Ricoeur, nella quale il sé non si comprende come monade autosufficiente, bensì attraverso il rapporto con l'altro. Qui la libertà si intreccia con la responsabilità.

Ne discende l'esigenza di rimuovere preclusioni aprioristiche e presunzioni assolute fondate sul solo stato civile dell'aspirante adottante, lasciando spazio a un giudizio effettivo sull'idoneità educativa, affettiva e relazionale²⁸. L'intervento della Corte apre alla possibilità di costruire un progetto familiare capace di accogliere il minore in stato di abbandono, assicurandogli protezione, stabilità e cura, ma non legittima una genitorialità autoreferenziale. Il criterio ordinante resta il

²² H.S. MAINE, *Ancient Law: its connections with Early History of Society, and its relations to Modern Ideas*, Londra, 1906, 172 (la prima edizione è del 1861).

²³ M. RHEINSTEIN, *Marriage stability, divorce and Law*, Amsterdam – New York – Oxford, 1972, 12. Negli stessi anni Paolo Ungari nell'introdurre la sua Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942) registrava "l'inavvertita persistenza di una immagine sgomenta del doppio assalto mosso dall'individualismo dissolutore e dallo Stato-provvidenza alla compagine della famiglia" (P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia (1796-1942)*, Bologna, 1970, 9).

²⁴ Su tali formule si vedano *amplius*, le riflessioni di carattere sociologico di S. MILLER, *Joint Action: The Individual Strikes Back*, in S.L. Tsahatzidis (a cura di), *Intentional Acts and Institutional Facts. Essays on John Searle's Ontology*, Dordrecht, 2007, 79 e di F. DE SINGLY, *Les unes avec les autres. Quand l'individualisme crée du lien*, Parigi, 2003. Vedansi, altresì, le considerazioni di E. BAGLIONI, *Sull'uso pratico delle emozioni. Il liberalismo progressista di Martha C. Nussbaum*, Roma, 2011.

²⁵ Giova in proposito rammentare che la grande letteratura ottocentesca aveva già intuito, con la figura di Silas Marner scolpita da George Eliot nel romanzo eponimo, che la solitudine dell'adulto può convertirsi in responsabilità familiare quando l'incontro con il minore abbandonato inauguri una pratica quotidiana di cura.

²⁶ Secondo la nota definizione di G. BURDEAU, *Traité de science politique*, Paris 1956, VI, 361 e 374.

²⁷ Valga rammentare le riflessioni di S. COTTA, voce "Persona (filosofia del diritto)", in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 169, il quale osserva che "di contro alle considerazioni fenomeniche della persona e della sua socialità (...) emerge la realtà 'strutturale' della persona. Essa è unica e irripetibile (...) ma al tempo stesso, per struttura e non per arbitrio, è relazionale (...). Lungo un itinerario filosofico millenario, interrotto e ripreso più volte, la persona è stata colta nella sua intrinseca sintesi di unicità e relazionalità".

²⁸ Com'è stato autorevolmente osservato da C.M. BIANCA, in M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, 256, "già dall'esperienza sociale si evince che l'interesse del minore a crescere in famiglia è l'interesse al legame affettivo che lo unisce ai suoi genitori; non a caso la normativa sull'adozione prescrive come necessario requisito degli adottanti e degli affidatari familiari la capacità affettiva: questo requisito è prescritto perché ciò che il minore deve ritrovare nel nucleo familiare è l'affetto dei suoi genitori".

benessere del bambino, letto alla luce dei principi costituzionali e convenzionali di tutela dell'infanzia e ricondotto alla matrice personalista dell'ordinamento²⁹.

La Corte lo afferma con chiarezza, rilevando che il diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione e declinato, nel caso di specie, quale interesse a realizzare l'aspirazione alla genitorialità mediante la disponibilità ad adottare un minore straniero, si innesta su una finalità di solidarietà sociale: l'aspirazione dell'adulto si rivolge infatti a bambini già esistenti, portatori di bisogni concreti, necessitanti di protezione³⁰. Proprio per questa ragione può riconoscersi un interesse giuridicamente apprezzabile all'adozione, destinato tuttavia a trovare soddisfazione soltanto nella misura in cui venga adeguatamente realizzato il diritto del minore a essere adottato³¹. Come nel cerchio di gesso brechtiano, la relazione genitoriale mostra la propria verità nel momento in cui l'adulto rinuncia alla presa possessiva sul bambino, lasciando emergere la cura come misura della responsabilità. La Corte costituzionale ha altresì precisato che, nel contesto dell'adozione internazionale, lo scopo dell'istituto consiste nell'accogliere minori stranieri abbandonati assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, ritenendo non necessaria, in una società democratica, l'esclusione assoluta delle persone singole.

L'adozione si distingue così dalla procreazione medicalmente assistita per struttura, funzione e oggetto della tutela (come evidenziato dalla Consulta con la recente sentenza n. 69 del 22 maggio 2025³²). In quest'ultima il progetto genitoriale è orientato alla nascita di un figlio ancora inesistente; nell'adozione l'ordinamento risponde alla condizione attuale di un minore già nato, privo di un ambiente familiare idoneo, esposto alla fragilità dell'abbandono³³.

²⁹ In argomento, vedansi, con diversi accenti, E. BILOTTI, *La norma personalista, la famiglia 'fondata sul matrimonio' e il diritto alla genitorialità naturale*, in *Jus*, 2021, 461; M. PARADISO, *Au bon marché des droits. Tra globalizzazione dei diritti e delocalizzazione della procreazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 983; ID., *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1306; G.M. FLICK, *Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad essere un genitore: una riflessione introduttiva*, in *Rivista AIC*, 1/2017; M.C. VENUTI, *Coppie sterili o infertili e coppie "same sex": la genitorialità negata come problema giuridico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2015, 259; B. LIBERALI, *Il diritto alla procreazione: quale fondamento costituzionale?*, in M. D'Amico, M. P. Costantini (a cura di), *L'illegittimità costituzionale del divieto della fecondazione eterologa: analisi critica e materiali*, Milano, 2014, 65; M.G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in *Comparazione dir. civ.*, 2013.

³⁰ Per un differente orientamento, vedansi E. BILOTTI, *L'accesso della persona singola all'adozione internazionale. Il supremo garante invade un ambito riservato al decisore politico?*, cit., 458 e, in prospettiva più ampia, A. NICOLUSSI, voce "Genitorialità", in *Enc. Giur. Treccani*, Appendice, IX, Roma, 2015, 563; ID., *La natura dell'umana generazione: una prospettiva giuridica*, in E. Scabini e G. Rossi (a cura di), *La natura dell'umana generazione*, Milano, 2017, 139; ID., *La filiazione e le sue forme: la prospettiva giuridica*, in E. Scabini e G. Rossi (a cura di), *Allargare lo spazio familiare: adozione e affidamento*, Milano, 2014, 7.

³¹ In questi termini, C.M. BIANCA, *Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 23 maggio 2016*, nel corso dell'indagine conoscitiva diretta a verificare lo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e affidamento.

³² La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata – anche in tal caso – dal Trib. Firenze, 9 settembre 2024: "È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, l. 16 febbraio 2004 n. 40, nella parte in cui esclude la donna *single* dall'accesso alle tecniche di p.m.a. (anche eterologa maschile), poiché tale disposizione contrasta sia con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione che con gli artt. 8 e 14 della CEDU, configurando un'irragionevole disparità di trattamento nonché una violazione della libertà di autodeterminazione nelle scelte procreative, del rispetto della vita privata e familiare e del diritto all'integrità fisica e psichica". In tale ordinanza del Tribunale di Firenze si evidenziava il collegamento sistematico con l'adozione in casi particolari, osservando che: "L'art. 5 richiamato prevede un'irragionevole disparità di trattamento, senza che possa tale disparità essere giustificata da alcun interesse costituzionalmente rilevante, tra categorie di soggetti, a seconda che si tratti di coppia o di *single*, sebbene nel nostro ordinamento venga ammessa e tutelata la famiglia monogenitoriale (vedi adozione di persone singole in casi particolari) e a seconda delle risorse economiche".

³³ Come opportunamente rilevato da U. SALANITRO, *L'adozione e i suoi confini. Per una disciplina della filiazione da procreazione assistita illecita*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 945, "l'adozione, in nessuna delle sue forme, si configura quale strumento funzionale alla pianificazione di una nuova vita: non è tale l'adozione piena, che è pensata per dare una famiglia a un minore, che è già nato e ha subito lo stato di abbandono, essendo caratterizzata da una disciplina per

Pertanto, la logica dell'istituto adottivo è eminentemente solidaristica³⁴. L'interesse dell'adulto non scompare, poiché il diritto costituzionale non ignora la dimensione esistenziale della genitorialità. Esso viene tuttavia accolto dentro una struttura relazionale, subordinandosi alla cura del minore e trovando proprio in tale subordinazione la sua più alta legittimazione. Del resto, anche l'immaginario cinematografico del Novecento ha saputo rappresentare, con la figura chapliniana del bambino raccolto dalla strada, la precedenza della cura sulla forma e della vulnerabilità concreta sul vincolo di sangue.

3. Dal modello presuntivo al paradigma valutativo: il superiore interesse del minore nella nuova fisionomia dell'adozione

In tale cornice si colloca un ulteriore asse portante della motivazione, costituito dal superiore interesse del minore in stato di abbandono, da individuarsi nell'esigenza primaria di assicurargli un ambiente stabile, armonioso, idoneo a favorire lo svolgimento equilibrato della personalità. La Corte costituzionale, con formula di particolare densità, osserva che «[l]a possibilità di incidere sull'effettività della tutela dei bambini abbandonati è, infatti, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti». Da tale proposizione discende una conseguenza sistematica di non lieve momento: il *best interest of the child*, autentico fulcro assiologico dell'adozione, entra in tensione con ogni limitazione irragionevole dei soggetti ammessi al procedimento, qualora essa, con riguardo alla persona singola, non risponda ad alcuna esigenza sociale pressante e si risolva, nell'attuale contesto giuridico e sociale, in una interferenza non necessaria in una società democratica.

La centralità del minore non costituisce, in questa materia, una formula ornamentale. Essa trova fondamento in un tessuto normativo plurale, nel quale diritto interno, diritto convenzionale europeo e diritto internazionale dei diritti dell'infanzia concorrono a delineare un criterio di decisione orientato alla protezione effettiva. L'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo stabilisce che, in tutte le decisioni relative ai minori, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Similmente l'art. 8 della Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967 richiede che l'autorità competente pronunci l'adozione solo ove sia convinta che essa assicuri il bene dell'adottando, attribuendo particolare rilievo alla possibilità che il minore trovi un ambiente familiare stabile e armonioso. Il lessico convenzionale non è casuale, giacché stabilità e

cui la nuova famiglia si sostituisce in toto agli eventuali rapporti genitoriali e parentali precedenti; non lo è l'adozione in casi particolari, anch'essa rivolta ad un minore già nato e che ha vissuto carenze familiari, in cui la disciplina tende a integrare il nuovo genitore nella rete parentale preesistente. L'idea che la disciplina della filiazione nella procreazione assistita possa essere modellata sulla disciplina dell'adozione ha avuto successo solo perché, da un punto di vista fattuale, l'adozione ha rappresentato il modello tradizionale di costituzione del rapporto genitoriale in assenza di legame genetico, dal quale si sono tratti argomenti per sostenere l'ammissibilità della controversa figura della fecondazione eterologa". Si vedano in proposito, altresì le osservazioni di A. NICOLUSSI, *Paradigmi della filiazione*, in U. Salanitro (a cura di), *Quale diritto di famiglia per la società del XXI secolo?*, Pisa, 2020, 288, e in precedenza di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Riflessioni sul rapporto tra adozione e procreazione medicalmente assistita*, in *Dir. fam. pers.*, 2005, 211 e F.D. BUSNELLI, *Procreazione artificiale e filiazione adottiva*, in *Famiglia*, 2003, 1.

³⁴ Come osservato dalla Cass. civ., Sez. un., 16 febbraio 1995, n. 78, in *Fam. dir.*, 1995, 2, accedendo all'adozione si adempie anche "un dovere di solidarietà verso i minori in stato di abbandono". In dottrina, vedasi R. TOMMASINI, *Note introduttive agli artt. 44-55*, in *Commentario al diritto it. della famiglia*, dir. da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, VI, 2, 1993, 458, il quale osserva come l'adozione si ispiri al criterio "della solidarietà sociale e della necessaria garanzia a tutti i soggetti di una crescita armoniosa ed equilibrata che soltanto la comunità familiare può realizzare pienamente". Nello stesso senso vedansi altresì L. LENTI, *L'adozione*, cit., 381; A. MORACE PINELLI, in *Per una riforma dell'adozione*, in *Fam. dir.*, 2016, 727; C.M. BIANCA, Art. 1, *Commento alla legge 4 maggio 1983, n. 184*, in *Leggi Civ. Comm.*, 1984, n. 1-2, 2; G. CATTANEO, voce "Adozione", in *Digesto Civ.*, Torino, 1987, parr. 3-6; M. BESSONE, G. FERRANDO, voce "Adozione speciale", in *Noviss. Dig. It., Appendice*, Torino, 1980, 87.

armonia designano la qualità della relazione, la continuità della cura, la capacità dell'ambiente familiare di farsi luogo di sicurezza.

La sentenza [n. 33 del 2025](#) si iscrive, pertanto, entro un più ampio processo di trasformazione del diritto familiare, nel quale la genitorialità viene progressivamente misurata sulla consistenza del vincolo affettivo e relazionale, più che sulla mera corrispondenza a modelli biologici o a forme istituzionali storicamente sedimentate. Il dato formale arretra in favore dell'ascesa della relazione, la quale acquista rilievo ordinante³⁵. L'adozione, concepita originariamente secondo un paradigma in larga misura mimetico della filiazione biologica e matrimoniale, viene ricondotta con crescente nettezza alla propria funzione protettiva, essendo chiamata a dare risposta alla vulnerabilità concreta di un minore già nato e privo di un ambiente familiare idoneo.

Nel quadro di una sempre più evidente giuridificazione per via giurisdizionale³⁶, il giudice costituzionale assume la funzione di interprete qualificato delle istanze che maturano nel corpo sociale, dando voce alle nuove configurazioni dell'esperienza familiare e affettiva. Attraverso l'opera della Consulta, l'ordinamento si avvicina al vissuto concreto, riconoscendo rilevanza giuridica a situazioni che la prassi sociale già conosce come esperienze compiute. La giurisprudenza diviene così luogo di mediazione tra diritto positivo e vita, procedendo lungo una linea che mira a rendere la disciplina più aderente alla complessità del reale. È un movimento delicato. Esige misura, poiché l'apertura al fatto non può dissolvere la struttura della norma.

L'esame delle più recenti pronunce costituzionali in materia adottiva consente di cogliere un mutamento di prospettiva di notevole rilievo. La Consulta tende a valorizzare la concretezza dei rapporti personali e affettivi, ridimensionando il peso di assetti formalistici costruiti intorno al dato genetico o all'unità familiare tradizionalmente intesa. In tale direzione si colloca la sentenza [n. 79 del 2022](#)³⁷, che ha inciso sull'adozione in casi particolari riconoscendo la necessità di assicurare al minore adottato rapporti civili con i parenti dell'adottante, superando una disciplina che produceva

³⁵ La rilevanza giuridica dei rapporti affettivi era stata riconosciuta, tra l'altro, dalla Corte di Cassazione, che, nell'ordinanza di cui alla Cass. civ., 25 luglio 2018, n. 19780, in *Fam. dir.*, 2019, 378 con nota di S. CAPPUCCIO, *La rilevanza del rapporto affettivo con il nonno sociale: la lettura evolutiva dell'art. 317-bis c.c.*, ha affermato il seguente principio: "Alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dall'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., non va riconosciuto solo ai soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta scendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico".

³⁶ In questi termini si vedano le risalenti ma ancora attuali riflessioni di M. TARUFFO, *Note sui modi della giuridificazione*, in *Pol. Dir.*, 1987, 581.

³⁷ [Corte cost., sent. 28 marzo 2022, n. 79](#), in *Fam. dir.*, 2022, 10, 897 con nota di M. SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, in seguito alla quale in tema di adozione in casi particolari, come per l'adozione piena, sono riconosciuti al minore adottato i legami parentali con la famiglia dell'adottante. Tale sentenza è commentata altresì da M.C. VENUTI, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela tra adottato e famiglia dell'adottante secondo la Corte costituzionale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, 567; F. AZZARRI, *L'adottato in casi particolari e l'unicità dello stato di figlio: riflessi sistematici del tramonto di un dogma*, in [Genius](#), 2022, 180; M.C. CARBONE, *Famiglia e nuovi rapporti di parentela: la Corte costituzionale traccia il sentiero per il riconoscimento giuridico della "Familiarità sociale"*, in [www.giurcost.org](#); G. FERRANDO, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in [Questione Giustizia](#), 7 giugno 2022; M. BIANCA, *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione*, in *Famiglia*, 2022, 364; A. PALMIERI, *Adozione mite: l'adottato non è più un "estraneo" per i parenti dell'adottante*, in *Foro it.*, 2022, I, 2936; M. CINQUE, *Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 1013. Vedansi in proposito, altresì, le riflessioni di R. SENIGAGLIA, *Criticità della disciplina dell'adozione in casi particolari dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022*, in *Leggi Civ. Comm.* 2022, 1333.

una irragionevole disparità tra figli³⁸. Nello stesso orizzonte si colloca la sentenza [n. 183 del 2023](#), con la quale la Corte ha affermato che l'adozione piena non impedisce al giudice, quando lo richieda il preminente interesse del minore, di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine³⁹.

È significativo, del resto, che la stessa legge sull'adozione contempli già strumenti idonei a riconoscere il rilievo dei rapporti affettivi concretamente instaurati. L'art. 11 della legge n. 184 del 1983, in presenza di istanze di adozione ai sensi dell'art. 44, impedisce al Tribunale per i minorenni di dichiarare lo stato di adottabilità quando occorra valorizzare rapporti già in essere con il minore. La continuità affettiva riceve, in tal modo, una precisa considerazione normativa, divenendo criterio capace di orientare la scelta tra differenti modelli di tutela.

Questo approdo, pur coerente con la centralità costituzionale della persona, apre questioni sistematiche delicate, atteso che l'ampliamento degli strumenti di tutela impone un bilanciamento costante tra effettività dei diritti fondamentali e tenuta dell'ordine normativo. Entro tale scenario si consolida una metodologia sostanzialistica, nella quale il diritto prende sul serio il fatto, attribuendo all'*affectio* una forza ordinante che il vincolo formalizzato non esaurisce. La relazione non sostituisce la norma ma la sollecita, la interroga, ne verifica la capacità di dare protezione al caso concreto⁴⁰.

La giurisprudenza costituzionale, muovendo dall'esperienza viva delle relazioni, sembra così ripensare le categorie classiche del diritto di famiglia secondo una grammatica relazionale. Le figure tradizionali, un tempo governate da statuti astratti e da qualificazioni formali particolarmente rigide, vengono rilette alla luce della pluralità dei rapporti umani. Di qui lo sforzo, progressivamente più visibile, di elaborare modelli adottivi dotati di maggiore duttilità applicativa, attenuando la rigidità degli effetti che storicamente connotavano l'istituto dell'adozione.

³⁸ L'anno successivo, con la [sentenza n. 135 del 2023](#) (disponibile anche in *Fam. dir.*, 2023, 805 con nota di G. BONILINI, *Il cognome dell'adottato maggiore di età*), relativa all'attribuzione del cognome nell'adozione di persone maggiorenni, la Consulta ha ulteriormente ribadito il primato della dimensione affettiva e relazionale, riconoscendo che l'adozione di maggiorenne può costituire uno strumento volto a consolidare un vincolo già esistente, con la conseguenza che l'adottato maggiore d'età può anche aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante al proprio, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

³⁹ La [sentenza n. 183 del 2023](#) (disponibile in *Fam. dir.*, 2024, 121 con nota di M. DOGLIOTTI, *Questa è l'adozione da preferire!*) – nell'ammettere una valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela – conclude che “[n]on sarebbe, dunque, coerente con le citate istanze una presunzione assoluta che postulasse immancabilmente una corrispondenza biunivoca fra la radicale cancellazione di ogni relazione socio-affettiva del minore con i propri familiari d'origine e il suo interesse a crescere serenamente nella nuova famiglia adottiva”. La sentenza è stata commentata anche da M. BIANCA, *Verso la costruzione di un diritto di famiglia in concreto (nota a Corte cost. n. 183/2023)*, in *Giustizia Insieme*, 6 novembre 2023, in materia di adozione legittimante, la quale ha evidenziato come la Corte abbia operato una distinzione fondamentale tra la cessazione dei legami “giuridico-formali” e la persistenza dei “vincoli socio-affettivi di fatto”, i quali possono avere rilevanza autonoma. La Consulta afferma, infatti, che “la tutela dell'identità del minore (e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva) non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, del tutto insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la ‘generalizzazione posta a base della presunzione stessa’”. Da ultimo, la sentenza [n. 5 del 2024](#) ha rappresentato un ulteriore snodo interpretativo nel quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, 1° comma, c.c., nella parte in cui non consentiva al giudice di derogare, in presenza di motivi meritevoli e di una ridotta differenza di età, al requisito dei diciotto anni tra adottante e adottando nell'adozione del maggiorenne. Si vedano, in proposito, altresì le considerazioni di V. CALDERAI, *Ordine pubblico internazionale e Drittwirkung dei diritti dell'infanzia*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 478.

⁴⁰ In proposito, giova rammentare G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 181, il quale afferma che: “dal caso, l'interprete procede alla ricerca delle regole e a esso ritorna in un procedimento circolare [...] che trova la sua pace nel momento in cui si compongono in modo soddisfacente le esigenze del caso e le pretese delle regole giuridiche”. Paiono riecheggiare le parole di V. SCALISI, *La “famiglia” e le “famiglie”*, in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive. Atti del Convegno di Verona 14-15 giugno 1985*, Padova, 1986, 288: “il fatto reagisce sul valore e ne definisce essenza e contenuti, mentre da parte sua il valore divenuto puntuale e specifico si impone al fatto perché si conformi ad esso e così di seguito, in un processo continuo di mutui rimandi e reciproci condizionamenti”.

Uno dei nuclei concettuali più rilevanti della pronuncia [n. 33 del 2025](#) risiede, invero, nella critica al criterio dell'*imitatio naturae*, ossia all'idea che l'adozione debba necessariamente riprodurre lo schema della filiazione biologica. Tale criterio ha a lungo ispirato l'impianto della legge n. 184 del 1983, orientando l'adozione piena verso la ricostruzione giuridica di una famiglia modellata sulla coppia coniugata⁴¹. La Consulta, ponendosi in continuità con la propria giurisprudenza e, in particolare, con la sentenza [n. 183 del 1994](#), riafferma la possibilità che anche la persona singola acceda all'adozione, riconoscendone l'astratta idoneità a offrire al minore un ambiente stabile e armonioso. La stessa sentenza del 1994 aveva già affrontato il tema dell'adozione da parte della persona singola alla luce della Convenzione europea sull'adozione dei minori, segnalando la presenza di un margine di conformazione legislativa nell'individuazione dei soggetti legittimati.

La decisione [n. 33 del 2025](#) lascia emergere una consapevolezza più profonda: ciò che il diritto talora designa come natura è spesso il precipitato di una costruzione normativa e sociale, destinata a mutare nel tempo. Spetta alla norma, nelle sue matrici giuridiche, sociali e culturali, determinare entro ciascun contesto storico quali assetti relazionali siano riconoscibili come familiari e quali rimangano ai margini della protezione istituzionale. L'ordinamento seleziona, qualifica, promuove, talvolta disincentiva e, nel farlo, non registra soltanto le trasformazioni della società, intervenendo nella stessa conformazione dei modelli familiari e nel loro accesso alla forma giuridica.

Le organizzazioni familiari - sempre più distanti dalla struttura familiare reputata "tradizionale"⁴² - considerate in questa prospettiva, non si pongono come centri normativi autosufficienti rispetto

⁴¹ Parte della dottrina (M.R. MARELLA, voce "Adozione", in *Digesto Civ., agg.*, I, Torino, 2000, 18) aveva evidenziato i connotati ideologici del convincimento secondo il quale la famiglia adottiva dovesse, essenzialmente, incarnare "una 'imitazione', ovviamente meno perfetta, della famiglia biologica". In proposito, vedansi altresì G. BONILINI, M. BOSELLI, *L'adozione dei minori di età*, in G. Bonilini (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, III, *Filiazione e adozione*, Milano, 2022, 509.

⁴² Il ricorso al sintagma "famiglia tradizionale" si rivela, a un esame storico-giuridico avvertito, scarsamente perspicuo sul piano concettuale e non immune da ambiguità metodologiche. Esso sembra presupporre l'esistenza di un modello familiare unitario, stabile e sottratto alla variabilità della storia, mentre l'esperienza normativa mostra una realtà assai diversa, segnata da assetti mutevoli, da equilibri interni diseguali e da successive ricomposizioni assiologiche. È sufficiente richiamare, in proposito, la tardiva attuazione del principio di parità tra i coniugi, pur già consacrato dall'art. 29, secondo comma, Cost., ma reso effettivo solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha introdotto una disciplina organica dell'eguaglianza coniugale nella dimensione personale, patrimoniale e relazionale. Prima di tale svolta legislativa, la famiglia era strutturata secondo un assetto rigidamente gerarchico, nel quale il marito, e il padre, rivestiva la posizione di capo della famiglia (ex art. 144 c.c., nella sua formulazione previgente), titolare esclusivo del potere decisionale tanto in ordine alla direzione della vita familiare quanto all'educazione dei figli. Al contempo, tale modello patriarcale era sorretto da un'implicita e profonda asimmetria affettiva: alla madre era socialmente e simbolicamente attribuito il ruolo di primaria figura di accudimento e di riferimento emotivo per i figli, ma privo di una corrispondente legittimazione giuridica sul piano della potestà e delle decisioni strategiche. Dunque, il cosiddetto "modello tradizionale" era, in realtà, un assetto normativo e culturale fondato su una chiara disuguaglianza di ruoli e poteri, ben lontano dal paradigma affettivo e cooperativo che oggi si tende impropriamente a proiettare retrospettivamente su di esso. Basti rammentare che l'art. 544 c.p., secondo il quale il matrimonio contratto dall'autore della violenza sessuale con la persona offesa comportava l'estinzione del reato (il c.d. "matrimonio riparatore") è stato abrogato poco più di quarant'anni fa, solo con la L. n. 442/1981. Parlare di famiglia "tradizionale" come archetipo normativo universale si traduce, pertanto, in un'operazione retorica che offusca la portata evolutiva del diritto di famiglia. In proposito, si vedano, nella letteratura più recente, le acute riflessioni di M. SESTA, *Il diritto di famiglia a cinquant'anni dalla riforma: tra codice e leggi speciali*, in *Fam. dir.*, 2025, 521; Id., *Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 1177; C. RIMINI, *Il matrimonio ha ancora una funzione sociale?*, in *Fam. dir.*, 2025, 545; G. OBERTO, *Nuove famiglie e vecchi regimi*, ivi, 561; E. AL MUREDEN, *Uguaglianza tra coniugi e solidarietà post-coniugale a cinquant'anni dalla Riforma del '75*, ivi, 585; M. DOGLIOTTI, *La condizione del minore dalla Riforma del 1975 ad oggi: percorsi, attualità, prospettive*, ivi, 609; L. GARLATI, *Le relazioni familiari nell'esperienza giuridica italiana tra otto e novecento. Storia di disuguaglianze e asimmetrie tra diritti riconosciuti e negati*, in G. La Rocca, E. Bilotti, V. Piccinini, (a cura di), *Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte*, Torino, 2024, 3; G. BEVIVINO, *Introduzione "critica" al diritto di famiglia. Regole e tendenze del moderno diritto delle relazioni familiari*, Torino, 2023; N. LIPARI, voce "Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali)", in *Enc. dir., I tematici*, IV, *Famiglia diretto*

allo Stato, ma vivono entro l'orizzonte regolativo disegnato dall'ordinamento, il quale incide sulle modalità di costituzione del vincolo, sui presupposti del riconoscimento e sulle forme della protezione giuridica. La famiglia, lungi dall'essere realtà sottratta alla storicità della norma, riceve dalla norma stessa, storicamente situata e culturalmente orientata, il criterio della propria rilevanza sociale e giuridica⁴³. La norma, tuttavia, non può cristallizzare forme ormai incapaci di corrispondere alla funzione protettiva dell'istituto, pena perdere la fedeltà del diritto alla sua ragione.

Basti richiamare il profondo mutamento introdotto, nei rapporti di filiazione, dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, là dove l'assetto precedente risentiva di una concezione gerarchica e matrimoniale della filiazione, nella quale il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio era sottoposto a limiti penetranti e a una forte subordinazione rispetto alla famiglia legittima. La riforma ha avviato un processo di progressiva erosione delle discriminazioni fondate sulla nascita, culminato poi nella piena unificazione dello stato di figlio. L'esempio mostra con limpidezza come la natura evocata dal diritto non coincida con un dato immobile e autosufficiente, rappresentando piuttosto una percezione culturalmente elaborata, nella quale si riflettono valori sociali e giuridici di una determinata epoca⁴⁴.

In questa luce, l'adozione non è chiamata a imitare la mera biologia, ma a rendere giuridicamente possibile quel modello di relazione familiare che l'ordinamento reputa, in un determinato momento storico, meritevole di riconoscimento e capace di proteggere il minore. Le forme della famiglia e il contenuto dei rapporti familiari mutano, anche quando la loro continuità apparente sembra resistere nel tempo lungo delle generazioni; perciò il diritto, se vuole restare fedele alla propria

da F. Macario, Milano, 2022, 417 (ora pubblicata anche in N. Lipari, S. Patti, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Milano, 2024, 33); U. SALANITRO, *Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 563. In proposito, opportunamente A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, 169 (nel solco dell'insegnamento di Luigi Mengoni, espresso, tra i vari scritti ne *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia*, 1990, 11), e A. RENDA, *Le ragioni di una teoria neo-istituzionale del matrimonio*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, I, 1025 (richiamando il pensiero di F.D. BUSNELLI, *Libertà e responsabilità dei coniugi nella vita familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 119 e ora in *Persona e famiglia. Scritti di Francesco D. Busnelli*, Pisa, 2017, 301) sottolineano però come il riconoscimento costituzionale della centralità della persona anche all'interno delle relazioni familiari, così come la critica rivolta alla tradizionale concezione istituzionale, improntata a un'impostazione gerarchica, non implicano anche l'abbandono del modello istituzionale stesso né, tantomeno, l'assunzione di un diverso modello di stampo negoziale.

⁴³ Nel corso dei lavori preparatori che hanno condotto alla formulazione dell'art. 29 della Costituzione repubblicana, Aldo Moro ha offerto un contributo interpretativo di particolare rilievo, volto a fondare la nozione costituzionale di famiglia su basi chiaramente sottratte a logiche statalistiche. In tale contesto, la formula "la famiglia è una società naturale", non è il frutto di una mera preferenza terminologica, bensì l'espressione di una precisa scelta politico-giuridica tesa a preservare l'autonomia dell'istituto familiare rispetto all'ingerenza del potere pubblico, nel solco del noto insegnamento di Jemolo. Nel pensiero di Moro, il richiamo alla "naturalità" della famiglia non deve essere inteso come adesione a una concezione biologica o essenzialista del vincolo familiare, bensì come strategia di salvaguardia dell'originaria autonomia sociale della famiglia in quanto formazione primaria e spontanea della società. L'aggettivo "naturale", in tal senso, assume una funzione protettiva, elevando la famiglia a spazio autonomo, originario e resistente rispetto alla possibilità di un'ingerenza statale che, storicamente, ha trovato proprio nella famiglia il primo luogo da cui far partire i processi di controllo autoritario. Di rilevante momento è il seguente passaggio, tratto dalla discussione della prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione del 6 novembre 1946: "Moro dichiara di votare a favore della formula, poiché essa corrisponde a un'evidente preoccupazione di ordine politico [...] che riguarda la lotta contro il totalitarismo di Stato, il quale intacca innanzi tutto la famiglia, per potere, attraverso questa via, più facilmente intaccare la libertà della persona. Dichiarando che la famiglia è una società naturale, si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte a una realtà che non può menomare né mutare". I lavori preparatori sono consultabili *online* al sito internet www.nascitacostituzione.it.

⁴⁴ Valga rammentare in proposito C. LÉVI-STRAUSS che in *Lo sguardo da lontano*, Torino, 1984, trad. it. a cura di P. LEVI, 74, osserva che il rapporto tra le famiglie ristrette e la società non è di tipo statico, come "quello tra i mattoni e la casa", bensì dinamico, fatto di tensioni e opposizioni che possono trovare un equilibrio solo provvisorio. Più diffusamente, vedansi le riflessioni dello stesso autore in *Le strutture elementari della parentela*, Milano, 2003, trad. it. di A.M. Cirese e L. Serafini.

funzione ordinante, deve saperne cogliere il movimento, evitando di confondere la stabilità dell'istituzione con l'immobilità delle sue forme.

Considerata la natura intrinsecamente protettiva dell'adozione, appare oggi difficilmente sostenibile subordinarne l'accesso alla conservazione di modelli familiari statici, irrigiditi in rappresentazioni sociali attraversate da profonde trasformazioni.

Ne consegue che l'aspirazione alla genitorialità manifestata dalla persona *uti singula* non può essere esclusa mediante una preclusione generale e preventiva⁴⁵. Essa richiede un accertamento individualizzato, condotto secondo i canoni della proporzionalità, della ragionevolezza e dell'adeguatezza, verificando in concreto la capacità dell'aspirante adottante di assicurare al minore un contesto affettivo, educativo e relazionale idoneo al suo pieno sviluppo. Dopo la sentenza [n. 33 del 2025](#), la persona singola residente in Italia, ove intenda intraprendere il percorso dell'adozione internazionale e possieda i requisiti previsti dalla legge, può presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni territorialmente competente, chiedendo che venga accertata la propria idoneità.

Tale apertura non introduce alcun automatismo. La caduta della preclusione soggettiva trasferisce il baricentro dal divieto astratto al giudizio concreto, restituendo al Tribunale per i minorenni la funzione che gli è propria. L'idoneità adottiva deve essere accertata attraverso un esame rigoroso della personalità dell'aspirante adottante, della sua maturità affettiva, della stabilità del progetto, della rete familiare e sociale di sostegno⁴⁶, della disponibilità ad accogliere la storia del minore e le sue possibili ferite. L'adozione, soprattutto quando internazionale, implica infatti l'incontro con un bambino già segnato da perdita, sradicamento, talora trauma. La disponibilità dell'adulto deve essere, perciò, misurata su questa realtà, non sull'astratta nobiltà del desiderio.

Resta fermo che la disciplina generale dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983 stabilisce, quale requisito oggettivo di ammissibilità, una differenza di età tra adottante e adottando non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque. Tale intervallo anagrafico risponde all'esigenza di preservare una congrua distanza generazionale, reputata funzionale alla tutela del minore sul piano relazionale, educativo e affettivo.

La riforma introdotta dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 ha tuttavia previsto, ai commi quinto e sesto del medesimo art. 6, specifiche ipotesi derogatorie, consentendo al giudice minorile di discostarsi dai limiti ordinari quando ricorrano presupposti rigorosamente accertati. In particolare, il quinto comma ammette il superamento del limite anagrafico quando l'adozione costituisca l'unico mezzo per evitare al minore un danno grave e altrimenti non scongiurabile, richiedendo un accertamento motivato, puntuale, sorretto da criteri di proporzionalità e necessità. Il sesto comma consente inoltre l'adozione quando il limite massimo di età sia superato da uno solo degli adottanti in misura non eccedente dieci anni, nonché in ulteriori ipotesi nelle quali il legislatore ha ritenuto prevalente la continuità familiare e fraterna. Anche in tale ambito, la regola anagrafica non opera come automatismo cieco, venendo ricondotta alla funzione propria dell'istituto. Tutto converge verso il minore.

La disciplina delle deroghe anagrafiche offre un'indicazione metodologica più ampia. Quando l'interesse del minore lo impone, la norma generale può essere modulata, purché il discostamento sia giustificato da una verifica severa e da una motivazione adeguata. Il sistema adottivo, dunque,

⁴⁵ In argomento, vedansi le riflessioni di F. AZZARRI, *Libertà e autodeterminazione nei nuovi orizzonti del diritto di famiglia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2024, 75 e 109.

⁴⁶ La rete familiare e sociale dell'adottante assume rilievo non come elemento accessorio, ma come parte dell'ecosistema evolutivo del minore, secondo una prospettiva nella quale lo sviluppo della persona è inseparabile dai contesti relazionali che la sostengono. In proposito, vedasi U. BRONFENBRENNER, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*, Harvard University Press, Cambridge, Mass.-London, 1979, ove l'autore propone una teoria ecologica dello sviluppo umano fondata sull'interazione tra il bambino e i molteplici ambienti nei quali egli è inserito.

già conosce al proprio interno una tensione tra regola astratta e valutazione concreta. La sentenza [n. 33 del 2025](#) della Corte costituzionale non sovverte tale logica; la porta alle sue conseguenze più coerenti, mostrando che anche lo stato civile dell'aspirante adottante non può trasformarsi in barriera assoluta quando la funzione protettiva dell'istituto richieda un giudizio individualizzato.

L'approdo della Consulta si lascia allora leggere come passaggio da un modello presuntivo a un paradigma valutativo. Nel primo, la legge seleziona in via preventiva le forme familiari reputate idonee, escludendo le altre prima ancora dell'esame del caso. Nel secondo, l'ordinamento conserva i propri criteri di garanzia, affidando al giudice il compito di accertare se una determinata persona, entro una determinata rete di relazioni, possa offrire al minore quell'ambiente stabile e armonioso che il diritto convenzionale e la legge interna pongono al centro della tutela. La differenza è decisiva giacché essa non attenua il rigore del procedimento adottivo ma lo colloca nel luogo in cui esso può davvero operare.

4. Il superamento della bigenitorialità escludente nella tutela adottiva del minore

Le acquisizioni più accreditate delle scienze dell'età evolutiva convergono nel ricondurre il benessere psico-fisico del minore e lo svolgimento armonico della sua personalità alla qualità effettiva dell'ambiente familiare, più che alla sua conformazione esteriore. La composizione del nucleo, il titolo giuridico del legame tra gli adulti, la presenza del matrimonio, della convivenza, della separazione, della condizione monoparentale o dell'omogenitorialità non costituiscono, di per sé, indici decisivi della capacità educativa⁴⁷, che dipende piuttosto dalla qualità della relazione, dalla continuità della cura, dal clima emotivo e dall'ambiente sociale circostante.

Ciò che rileva, sul piano propriamente formativo, è l'attitudine dell'adulto a offrire al minore un contesto affidabile, affettivamente saldo, socialmente integrato, capace di sostenere il bisogno di sicurezza e di riconoscimento che accompagna ogni processo di crescita. In questa dimensione si colloca la nozione, ormai classica, di «base sicura» elaborata da John Bowlby⁴⁸, nella quale il legame di attaccamento assume la funzione di presidio emotivo primario, consentendo al bambino di

⁴⁷ Già nel [Comunicato stampa](#) su adozione di minori del 28 aprile 2011 dell'Associazione Italiana di Psicologia si legge che: "le affermazioni secondo cui i bambini, per crescere bene, avrebbero bisogno di una madre e di un padre, non trovano riscontro nella ricerca internazionale sul rapporto fra relazioni familiari e sviluppo psico-sociale degli individui. Infatti, i risultati delle ricerche psicologiche hanno da tempo documentato come il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno. In altre parole, non sono né il numero né il genere dei genitori – adottivi o no che siano – a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano". Più recentemente, vedansi S. GOLOMBOK, *We Are Family: The Modern Transformation of Parents and Children*, Melbourne, 2020, 271; *American Psychological Association (APA) – Resolution on Sexual Orientation, Gender Identity (SOGI), Parents and their Children*, 2020 e, con riferimento al panorama italiano, R. BOSISIO, J. LONG, *Famiglie omogenitoriali in Italia. Relazioni di filiazione e pratiche di responsabilità genitoriale*, in *Soc. del Dir.*, 2020, 153. Per una rassegna critica delle ricerche psico-sociali condotte sul tema dell'adozione da parte di coppie omosessuali, si veda R. ROSNATI, E. CANZI, E. SCABINI, *Adozione e omogenitorialità: uno sguardo critico alle ricerche*, in *Minori giustizia*, 2017, 123, in cui si osserva che "le ricerche fin qui esposte riscontrano sostanzialmente un quadro positivo per quanto riguarda l'adattamento dei figli di coppie adottive omosessuali e le competenze genitoriali. I dati problematici che emergono riguardano l'esperienza di stigmatizzazione vissuta dai figli e la eventuale carenza di supporto da parte delle famiglie di origine. I risultati, in ogni caso, non possono essere interpretati come definitivi, visti i numerosi limiti metodologici degli studi fin qui disponibili già evidenziati".

⁴⁸ In proposito, J. BOWLBY, *A secure base. Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*, New York, 1988, 10, osserva: "This brings me to a central feature of my concept of parenting – the provision by both parents of a secure base from which a child or an adolescent can make sorties into the outside world and to which he can return knowing for sure that he will be welcomed when he gets there, nourished physically and emotionally, comforted if distressed, reassured if frightened". Per una rassegna sui teorici dell'attaccamento vedasi P. FONAGY, E.L. JURIST, G. GERGELY, M. TARGET, *Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self*, New York, 2018, 65.

esplorare il mondo senza smarrire il riferimento stabile della cura. L'attaccamento, in tale prospettiva, non si esaurisce in un dato naturalistico, venendo piuttosto costruito nella continuità della presenza, nella prevedibilità della risposta adulta, nella capacità dell'ambiente di contenere l'insicurezza. Alla "base sicura" bowlbiana può accostarsi l'idea tracciata da Donald Winnicott di "ambiente facilitante"⁴⁹, nel quale la crescita del minore si compie grazie a una presenza adulta capace di contenere, sostenere e rendere possibile la maturazione emotiva.

L'efficacia del rapporto genitoriale non si lascia dunque misurare mediante la sola struttura della famiglia ma si apprezza nella densità della relazione, nel tempo della presenza, nella capacità di assumere responsabilità quotidiane. Anche l'adozione realizzata da una persona singola può costituire, in tale luce, una risposta pienamente adeguata ai bisogni evolutivi del minore, quando il giudizio concreto accerti l'esistenza di un ambiente idoneo ad accoglierlo e a sostenerne lo sviluppo⁵⁰. L'adozione, anzi, impone di guardare con particolare rigore alla qualità della relazione, poiché il minore adottabile porta spesso con sé la traccia della perdita, della discontinuità, dello sradicamento dalla famiglia biologica. Nel mutato orizzonte sociale e giuridico contemporaneo, il principio della bigenitorialità, il cui referente normativo immediato è rappresentato dall'art. 337-ter c.c., appare sottratto a quella pretesa di assolutezza assiologica che, per lungo tempo, lo aveva collocato al centro della rappresentazione del migliore interesse del minore⁵¹. La disposizione codicistica riconosce al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, ponendo il giudice, nei procedimenti relativi alla crisi o alla regolazione della responsabilità genitoriale, dinanzi al compito di adottare i provvedimenti con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole. Tale principio governa, dunque, la conservazione dei rapporti genitoriali già esistenti, senza convertirsi, per ciò solo, in un dogma strutturale idoneo a escludere in radice ogni progetto familiare non biparentale. L'idea secondo cui la compresenza di due figure genitoriali costituisca sempre la condizione necessaria dell'equilibrio del figlio ha, quindi, perduto la

⁴⁹ Vedasi D.W. WINNICOTT, *The Maturation Processes and the Facilitating Environment. Studies in the Theory of Emotional Development*, The Hogarth Press and The Institute of Psycho-Analysis, London, 1965.

⁵⁰ Certa dottrina, invece, giustifica la preclusione normativa nei confronti delle persone singole rispetto all'adozione, facendo riferimento all'esigenza di assicurare al minore adottando un contesto familiare caratterizzato dalla presenza contestuale di entrambe le figure genitoriali, maschile e femminile, così da offrire un quadro affettivo ed educativo ritenuto, per tali interpreti, più completo e bilanciato. A ciò si aggiunge la presunta maggiore stabilità relazionale e materiale attribuita, in via generale, alla coppia coniugata, ritenuta più idonea, rispetto al singolo, a garantire una progettualità familiare continuativa e una rete di supporto più articolata. Tali motivazioni, per lungo tempo, hanno rappresentato il fondamento ideologico e giuridico della limitazione normativa, ispirandosi a un modello familiare duale, eterosessuale e formalmente strutturato. In merito, si vedano M. DOGLIOTTI, *L'adozione dei minori: presupposti e requisiti*, nel *Trattato di diritto privato* diretto da Bessone, IV, *Il diritto di famiglia*, IV, *Filiazione, adozione, alimenti* a cura di T. Auletta, Torino, 2011, 420; G. BALLARANI, *L'adozione da parte del singolo: spunti di riflessione*, in G. Giacobbe (a cura di), *Annali Lumsa 2001*, Torino, 2002, 305; A. BEGHÈ LORETI-M. ORLANDI, *L'adozione da parte di persona sola: in merito ad una non condivisibile interpretazione della convenzione di Strasburgo*, in *Giust. civ.*, 1995, I, 252; P. MANERA, *Se il nostro ordinamento giuridico consenta l'adozione legittimante d'un minore anche alle persone singole*, ivi, 1363.

⁵¹ Sul punto G. BALLARANI, sub art. 337-ter c.c., in S. Patti, L. Rossi Carleo (a cura di), *Esercizio della responsabilità genitoriale*, Bologna, 2021, 21, specifica che il diritto alla bigenitorialità deve essere inteso come "espressione di sintesi dell'interesse della prole a ricevere il necessario apporto di cure, istruzione, educazione, in egual misura, da entrambe le figure genitoriali". L'Autore, sottolineando la centralità del minore e la corresponsabilità a cui sono chiamati i genitori, giunge anche a parlare di "cogenitorialità" (26). Sul diritto alla bigenitorialità vedasi E. AL MUREDEN, *Il diritto del minore alla bi-genitorialità ed il ruolo del terzo genitore nella prospettiva della famiglia ricomposta*, in M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, 269. Sul rapporto tra bigenitorialità e superiore interesse del bambino nel contesto dell'affidamento familiare, vedansi altresì le osservazioni di A. NICOLUSSI, *Mediazione e affidamento condiviso*, in P. Mazzamuto (a cura di), *Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma dell'affidamento condiviso*, Torino, 2019, 7.

propria intangibilità⁵². La tutela del minore viene piuttosto a dipendere dalla concreta capacità della famiglia di divenire luogo di accoglienza, affetto, responsabilità e stabilità. La forma familiare, isolatamente considerata, non basta giacché può esservi genitorialità legale senza autentica genitorialità relazionale. L'assunzione formale del ruolo, anche quando sorretta dal dato biologico, non comporta automaticamente competenza educativa, disponibilità affettiva, continuità psicologica, poiché possono ben esservi padri e madri fisicamente presenti e tuttavia estranei alla vita emotiva dei figli, incapaci di offrire ascolto, cura, orientamento⁵³. La sentenza [n. 33 del 2025](#) della Corte costituzionale si lascia leggere, in tale prospettiva, come momento significativo del processo di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi sovranazionali di non discriminazione e di tutela effettiva dell'infanzia, in coerenza con la trama valoriale dell'art. 8 CEDU. Tale disposizione riconosce a ogni persona il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, ammettendo ingerenze pubbliche soltanto alle condizioni rigorose stabilite dal secondo paragrafo. L'intervento della Consulta si inserisce così nel più ampio movimento di armonizzazione tra diritto costituzionale e diritto convenzionale, mirando a garantire che i diritti fondamentali, e in primo luogo quelli del minore, trovino attuazione concreta anche nelle materie nelle quali la disciplina positiva incide sulle forme primarie dell'esistenza personale. Un profilo merita particolare attenzione sul piano del metodo. Nel caso in esame, la Corte costituzionale ha ravvisato il contrasto della disciplina interna con l'art. 8 CEDU pur in assenza di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo che avesse già censurato, in termini espressi, l'esclusione italiana delle persone singole dalla dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale. L'operazione ermeneutica si presenta, pertanto, come esercizio autonomo di interpretazione conforme ai parametri convenzionali sedimentati nella giurisprudenza sovranazionale, valorizzando la logica interna dei principi elaborati a Strasburgo con l'applicazione del canone dell'effettività della tutela⁵⁴,

⁵² Come evidenziato da M.C. VENUTI, *Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle tecniche di pma e la responsabilità genitoriale di single, conviventi e parti unite civilmente*, in [GenIUS](#), 2018, 100: "seppure il modello della bi-genitorialità sia prevalente e ad esso vada il favor del legislatore e degli interpreti, tuttavia non se ne dovrebbe trarre un dogma; per un verso la realtà si incarica di ricordarci che esiste ed è diffusa una genitorialità monoparentale; per altro verso alcune linee di faglia nella (asserita) compattezza del sistema fanno propendere per l'ammissibilità di una pluralità di figure genitoriali dal lato materno e da quello paterno sia nel senso di una co-maternità o una co-paternità, sia nel senso di un possibile incremento di figure genitoriali oltre il paradigma binario". In senso analogo, M. SESTA, *Famiglia e figli in Europa: nuovi paradigmi*, in *Fam. dir.*, 2019, 1054. In proposito, si vedano altresì le osservazioni dello stesso autore in, *La crisi genitoriale tra pluralità di modelli di coppia e di regole processuali*, in AA.VV., *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, Napoli, 2018, 983.

⁵³ In questi termini, C. SARACENO, *Coppie e famiglie*, Milano, 2016, 102. In senso analogo vedasi altresì M. Cavallo, *Si fa presto a dire famiglia*, Bari, 2016, *passim*.

⁵⁴ Come specificato al Punto 7.1. del "Considerato in diritto" della pronuncia [n. 33 del 2025](#), l'art. 8 della Convenzione EDU, come interpretato in modo costante dalla Corte EDU (sentenze 27 maggio 2021, [J. Marchi c. Italia](#); 21 luglio 2015, [Oliari e altri c. Italia](#); 20 gennaio 2015, [Gözüm c. Turchia](#); 4 ottobre 2012, [Harroudj c. Francia](#); 16 dicembre 2010, [A, B e C c. Irlanda](#); 28 maggio 1985, [Abdulaziz, Cabales e B. c. Regno Unito](#)), non si limita a consacrare un obbligo di mera astensione da parte degli Stati aderenti – vale a dire un dovere negativo di non interferenza arbitraria nella sfera della vita privata e familiare dei singoli – se non nei casi tassativamente previsti dal secondo paragrafo della medesima disposizione. Invero, esso impone, altresì, obblighi di natura positiva, gravanti sulle autorità statali, i quali richiedono l'adozione di misure giuridiche e giurisprudenziali idonee a garantire che il rispetto per la vita privata e familiare non rimanga meramente teorico o astratto, ma si traduca in una tutela concreta, effettiva e sostanziale dei diritti coinvolti. In questa prospettiva, il diritto convenzionale, come vivificato dall'interpretazione evolutiva della Corte di Strasburgo, sollecita gli ordinamenti interni a predisporre assetti normativi e strumenti di tutela capaci di dare reale attuazione ai valori sottesi alla protezione della sfera personale e relazionale dell'individuo. In proposito, si veda S. CAPORUSSO, *Effettività e ragionevolezza della tutela giurisdizionale nel canone dell'art. 6, par. 1, Cedu*, in *Persona e Mercato*, 2014, 118. Sul principio di effettività in termini generali vedansi E. NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2018, 19 e 211; Id., voce "Diritti inviolabili e responsabilità civile", in *Enc. dir.*, Ann. VII, Milano, 2014, 375; G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020, 63; Id., *Effettività delle tutele*, in *Enc. dir.*, Ann. X, Milano, 2017, 381; S. PAGLIANTINI, *Diritto giurisprudenziale, riconcettualizzazione del*

anche in mancanza di un precedente vincolante⁵⁵. La portata della decisione [n. 33 del 2025](#) trova ulteriore conferma nell'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui anche il modello della famiglia monoparentale riceve riconoscimento nella Costituzione. È un passaggio di notevole rilievo sistematico posto che conferisce cittadinanza costituzionale al pluralismo delle strutture familiari, aprendo a una concezione della genitorialità fondata sulla capacità effettiva di cura, protezione e responsabilità, anziché sulla sola fisionomia esterna del nucleo. La Corte aggiunge che, nel contesto dell'adozione, il migliore interesse del minore è direttamente preservato dalla verifica giudiziale sulla concreta idoneità dell'adottante, richiamando il rilievo della rete familiare di riferimento e della soluzione ottimale in concreto. Già da tempo la dottrina⁵⁶ aveva posto in luce come l'art. 30, primo comma, Cost., disponendo che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio», non si esaurisca nell'enunciazione di un precetto etico-giuridico, garantendo piuttosto la situazione familiare elementare costituita dal rapporto di filiazione, indipendentemente dal titolo dal quale esso origina. Ne discende che l'architettura costituzionale della famiglia, anche ove letta secondo un paradigma rigorosamente originalista, non può essere compressa nella sola dimensione coniugale dell'art. 29 Cost., che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il disegno della Carta si articola attraverso una pluralità di situazioni familiari coordinate, comprendendo il rapporto fondato sul matrimonio e, con pari dignità assiologica, il rapporto di filiazione, nel quale il dovere-diritto di mantenere, istruire ed educare i figli assume funzione costitutiva. La Costituzione guarda alla famiglia anche attraverso la prospettiva della protezione del figlio. Ovviamente l'affermazione costituzionale della famiglia monoparentale non implica alcuna presunzione automatica di idoneità in favore della persona singola. L'accesso all'adozione richiede, anche in tale ipotesi, un controllo giurisdizionale rigoroso, specifico, individualizzato, non dissimile da quello previsto per la coppia. Il giudice minorile è chiamato ad accertare la personalità dell'aspirante adottante, la sua maturità affettiva, la stabilità del progetto genitoriale, la disponibilità educativa, la capacità di sostenere nel tempo le esigenze del minore.

In questa verifica assume rilievo anche la rete familiare e sociale che circonda la persona aspirante adottante. Essa può costituire un elemento di sostegno essenziale, offrendo continuità, presenza, risorse relazionali, protezione nelle difficoltà. La genitorialità monoparentale, infatti, non coincide con una genitorialità solitaria. Può inserirsi in una trama comunitaria densa, capace di accompagnare l'adottante e di rafforzare il percorso di crescita del minore.

contratto e principio di effettività, in [Persona e Mercato](#), 2015, 112. Nell'ottica della tutela dei diritti vedansi I. PAGNI, voce "Effettività della tutela giurisdizionale", in *Enc. dir.*, Ann. X, Milano, 2017, 355; D. IMBRUGLIA, *Effettività della tutela e ruolo del giudice*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2017, 961; A. PROTO PISANI, *Il principio di effettività nel processo civile italiano*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2014, 825.

⁵⁵ Del resto, l'art. 52, 4° comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che "[l]addove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni". In argomento, vedansi B. RANDAZZO, *Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte EDU: le trasformazioni degli istituti dell'adozione e della filiazione "sorrette" da un'ambigua invocazione del preminente interesse del minore*, in [Rivista AIC](#), 1/2017, 9; M. D'AMICO, *Il rilievo della Cedu nel "diritto vivente": in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza "convenzionale" nella giurisprudenza costituzionale*, in L. D'Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta (a cura di), *Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisdizionale, tutela dei diritti fondamentali*, Torino, 2015, 55; A. RUGGERI, *L'interpretazione conforme a Cedu: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi più rilevanti scostamenti registratisi nell'esperienza, gli auspicabili rimedi*, in [federalismi.it](#), 20 maggio 2015; M. LUCIANI, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti fra diritto italiano e diritto internazionale*, in *Corr. giur.*, 2008, 203. Più in generale, in proposito, vedasi R. FATTIBENE, *L'applicazione delle norme CEDU nell'ordinamento interno: dall'evoluzione giurisprudenziale agli sviluppi globali*, in *Comp. e Dir. Civ.*, 2017, 50.

⁵⁶ P. CAVALERI, M. PEDRAZZA GORLERO - G. SCIULLO, *Libertà politiche del minore e potestà educativa dei genitori nella dialettica del rapporto educativo familiare*, in M. De Cristofaro - A. Belvedere (a cura di), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, 1980, 76.

Tale profilo assume particolare importanza nell'adozione internazionale, ove l'incontro con il minore non riguarda soltanto l'accoglienza di un bambino privo di famiglia, ma anche l'elaborazione di una storia segnata da distacco, talvolta da istituzionalizzazione, da differenza linguistica e culturale, da possibili traumi pregressi. La stabilità dell'adulto, la sua capacità di sostenere l'ambivalenza del minore, la disponibilità a ricorrere a supporti specialistici, la tenuta della rete sociale e familiare divengono elementi essenziali del giudizio. Proprio tale accertamento consente di prevenire, per quanto possibile, i fallimenti adottivi, restituendo centralità alla funzione propria dell'istituto.

Invero, l'adozione resta, nella sua essenza, una misura di protezione che, come tale, non nasce per soddisfare una pretesa dell'adulto, sebbene l'aspirazione alla genitorialità appartenga alla sfera più intima della persona. Il suo fondamento ultimo risiede nell'interesse del minore a trovare una famiglia idonea, stabile, capace di cura: quando una persona singola sia in grado di offrire tale ambiente, l'esclusione aprioristica si traduce in un sacrificio privo di giustificazione costituzionale.

In ciò risiede il nucleo più maturo della sentenza. La Consulta non dissolve i requisiti dell'adozione, non indebolisce il controllo minorile, non converte l'aspirazione dell'adulto in un diritto soggettivo alla genitorialità, ma sposta il baricentro dalla selezione astratta delle forme familiari alla verifica concreta dell'idoneità. Il paradigma cambia senza che venga meno il rigore, che viene piuttosto ricollocato nel luogo in cui può davvero operare, ossia nell'istruttoria finalizzata al decreto di idoneità, fondata su una valutazione dell'aspirante adottante volta a verificare la qualità effettiva dell'ambiente che l'adulto è in grado di offrire.

La bigenitorialità, dunque, conserva un valore eminente quando vi siano due genitori già titolari di una responsabilità verso il figlio e quando occorra garantire la continuità dei rapporti affettivi dopo la crisi della coppia. Essa perde, però, la propria forza escludente quando venga trasformata in requisito ontologico di ogni possibile famiglia adottiva. La famiglia monoparentale non viene, perciò, elevata a modello preferenziale, né contrapposta alla famiglia biparentale. Viene riconosciuta come una delle possibili forme della cura, quando sia concretamente idonea a realizzare il superiore interesse del minore.

5. *L'interesse del minore oltre la formula e la centralità dell'istruttoria nel giudizio individualizzato*

Il principio del *best interest of the child*, dotato di una forza assiologica tale da orientare l'intero sistema di protezione dell'infanzia, costituisce anche nella pronuncia [n. 33 del 2025](#) il "centro di gravità" dell'argomentazione costituzionale⁵⁷. La Corte costituzionale muove dall'assunto che il

⁵⁷ La valutazione dell'interesse del minore emerge dal quadro europeo ed internazionale di tutela dei diritti dei minori. Oltre alla solenne affermazione del principio del c.d. *best interest of the child* ad opera della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176 (su cui vedasi, tra gli altri, E. Quadri, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Fam. dir.*, 1999, 80), nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77, e nelle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098^a riunione dei delegati dei ministri, si rintraccia nell'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, in cui è scolpito il principio per il quale "[i]n tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente". In proposito, [la Corte cost., sent. 23 febbraio 2012, n. 31](#), in *Foro it.*, 2012, I, c. 1996 con nota di R. ROMBOLI, ha affermato che "nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente". Siffatto principio permea altresì la disciplina delle adozioni: art. 1 lett. a) Conv. Aja del 1993 e artt. 10, 3° comma, 22, 5° comma, 25 commi 4 e 5, 57 n. 2 L. n. 184/1983. Secondo la Cass. civ., 30 settembre 2016, n. 19599, in *Corr. giur.*, 2017, il principio dell'interesse del minore è "di rilevanza costituzionale primaria". Sul concetto di miglior interesse del minore la letteratura è assai ampia: senza pretese di

migliore interesse del minore in stato di abbandono trovi la sua prima realizzazione nella possibilità di sottrarsi a tale condizione, accedendo a un contesto familiare stabile, adeguato, capace di sorreggere il percorso di crescita. Spetta poi al giudice, come la Consulta precisa, accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore.

L'apertura compiuta dalla Corte presenta un rilievo duplice. Essa amplia lo spazio dell'autodeterminazione personale, offrendo ai minori in attesa di adozione una più estesa possibilità di accesso a luoghi familiari accoglienti e stabili; al tempo stesso sollecita una riflessione sulla tenuta del modello familiare che, per lungo tratto, ha costituito il paradigma ideale della disciplina adottiva.

L'adozione è stata storicamente pensata intorno alla figura di un contesto duale, composto da due genitori, un uomo e una donna, stabilmente uniti in matrimonio, ritenuti idonei a rappresentare, attraverso la loro complementarità, la forma più compiuta dell'accoglienza filiale. Eppure tale

esaustività, si vedano M.R. MARELLA, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo*, cit., 99; V. BARBA, *La famiglia nell'ordine giuridico: concetto e rilevanza*, cit., 756; Id., *Autonomia progressiva e miglior interesse della persona minore di età*, in *Dir. succ. fam.*, 2023, 441; R. SABATO, *Riconoscimento della filiazione e tutela del superiore interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cittadinanza europea*, 1, 2024, 7; G. RECINTO, *L'interesse "non per forza" superiore del minore*, in *Democrazia e Diritti sociali*, 2, 2024, 19; O. CLARIZIA, *Il diritto del minore alla continuità delle relazioni affettive nei diversi modelli familiari*, in *Riv. giur. Mol. e Sannio*, 2024, 88; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Teoria della capacità e tutela della persona umana. Per una nuova dogmatica minorile*, in *Rass. dir. civ.*, 2023, 324; E. LAMARQUE, *Diritti fondamentali della persona di minore di età e best interests of the child*, in [Giustizia Insieme](#), 2023; Id., *I best interests of the child*, in *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione* a cura dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Roma, 2019, 140; Id., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; R. SENIGAGLIA, *I principi e le categorie del diritto civile minorile*, in A. Cordiano, R. Senigaglia (a cura di), *Diritto civile minorile*, Napoli, 2022, 25; Id., *The best interest of the child tra persona e contratto*, in *Dir. succ. fam.*, 2019, 803; R. CATERINA, L. LENTI, *La famiglia*, nel *Trattato del Diritto privato di Salvatore Mazzamuto*, vol. II, *La famiglia, le successioni, le donazioni*, t. I, Torino, 2022, 19; A. FINESSI, *Unicità dello stato di figlio e interesse del minore nell'adozione in casi particolari*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 1027; G. CAZZETTA, *L'interesse del minore tra fisiologia e patologia dei rapporti familiari*, in *Dir. succ. fam.*, 2022, 953; G. Mingardo, E. Lamarque, *Gestazione per altri e best interests of the child. La prospettiva della Corte costituzionale italiana*, in F. Pesce (a cura di), *La surrogazione di maternità nel prisma del diritto. Problemi aperti e sfide future*, Napoli, 2022, 123; M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, 763; M. Bianca (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021; M. DI MASI, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Napoli, 2020; A. DI LANDRO, *Best interest of the child e tutela dei minori nel dialogo tra legislazione e giurisprudenza*, in *Leggi Civ. Comm.*, 2020, 452; L. Palazzani (a cura di), *L'interesse del minore tra bioetica e biodiritto*, Roma, 2020; E. BILOTTI, *Diritti e interesse del minore*, in R. Senigaglia (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, 13; M. ACIERNO, *Il mantra del preminente interesse del minore*, in [Questione Giustizia](#), 2019; V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 430; S. SONELLI, *L'interesse superiore del minore. Ulteriori "tessere" per la ricostruzione di una nozione poliedrica*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2018, 1373; M. VELLETTI, *Interesse del minore e genitorialità*, in *Libro dell'anno del diritto 2018*, Roma, 2018, 3; G. CORAPI, *La tutela dell'interesse superiore del minore*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, 777; L. LENTI, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 148; Id., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 86; M. PICCINNI, *I minori di età*, in M. Piccinni, C.M. Mazzoni, *La persona fisica*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Milano, 2016, 423; C. GHIONNI, *Adozione internazionale e diritto alla famiglia*, Napoli, 2016, 133; G. SICCHIERO, *La nozione di interesse del minore*, in *Fam. dir.*, 2015, 72; F. BOCCHINI, *Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, Torino, 2013, 235. Per una lettura della riforma del processo della famiglia in base al principio del *best interest of the child*, si vedano le analisi di G. CARAPEZZA FIGLIA, *Prospettiva "paidocentrica" e attuazione dei doveri genitoriali nella nuova giustizia familiare*, in *Fam. dir.*, 2024, 103; S. TROIANO, *La Riforma "Cartabia". Osservazioni di un civilista*, in *Fam. dir.*, 2023, 932; C. CECHELLA, *Introduzione generale alla riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie*, in C. Cecchella (a cura di), *La riforma del giudice del processo per le persone, i minori e le famiglie*, Torino, 2022, 2. Per considerazioni sul *best interest* nel contesto digitale, vedasi L. VIZZONI, *I "minori digitali" tra doveri educativi e tutele*, Bari, 2025, 118.

assioma, già da tempo, mostrava la propria appartenenza a una stagione nella quale la procreazione era ammessa, sul piano etico e sociale, entro il perimetro del matrimonio⁵⁸.

La Consulta ancora la decisione all'esigenza di garantire al minore un *foyer stable et harmonieux*, secondo la formula dell'art. 8 della Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967, disposizione che impone all'autorità competente di verificare che l'adozione risponda all'interesse del minore, prestando particolare attenzione all'importanza che essa gli assicuri una casa stabile e armoniosa. Proprio qui emerge la questione, teoricamente densa e praticamente decisiva, delle clausole generali: espressioni come "ambiente familiare stabile e armonioso" o "migliore interesse del minore" appartengono alla categoria dei sintagmi normativi aperti, dotati di sicura efficacia imperativa e insieme bisognosi di integrazione valutativa⁵⁹. Essi chiamano il giudice a un'opera di concretizzazione, alimentando il dibattito, ormai risalente e ancora vivo, sulla creatività giurisprudenziale, sulla prevedibilità della decisione, sulla certezza del diritto⁶⁰.

L'architettura del sistema appare oggi governata, in misura crescente, da parametri elastici, nei quali la fattispecie tipizzata arretra dinanzi alla valutazione sostanziale del caso. Tali formule, proprio perché flessibili, non possono essere degradate a involucri semantici indeterminati, disponibili a qualunque esito, esigendo, invece, di essere arricchite di contenuto concreto⁶¹. La loro applicazione postula un'ermeneutica assiologico-contestuale, capace di congiungere la razionalità del sistema alla razionalità della vicenda concreta, attribuendo al giudice una funzione di mediazione alta, ma non arbitraria⁶².

⁵⁸ In proposito, L. LENTI, *Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva*, in *Trattato Dir. Fam.* diretto da P. ZATTI, II, *Filiazione*, in F. Collura, L. Lenti, M. Mantovani, Milano, 2012, 789.

⁵⁹ Considerata la vastissima letteratura in proposito, si limita la citazione a L. NIVARRA, "Drittwirkung", *autonomia privata e giudice "creativo"*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2024, 534; ID., "Dentro" e "fuori". *lo strano caso delle clausole e dei principi generali*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, 59; N. LIPARI, *Regole, clausole generali, principi*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2024, 1073; M. FRANZONI, *Principi generali, norme elastiche, clausole generali*, in *Contr. e Impr.*, 2023, 1052; M. LUCIANI, *Il ruolo della giurisprudenza: applicazione delle clausole generali e certezza dei rapporti giuridici*, in *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, Roma, 2023, 175; P. FEMIA, *Principi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione*, Napoli, 2021; U. BRECCIA, *Discorsi sul diritto. Appunti per un corso di teoria generale del diritto*, Pisa, 2019; F. Ricci (a cura di), *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, Milano, 2018; G. D'Amico (a cura di), *Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico*, Milano, 2017; S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2016; G. D'AMICO, *Clausole generali e controllo del giudice*, in *Giur. it.*, 2011, 1704; M. LIBERTINI, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, 345; R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*, cont. da Schlesinger, Milano, 2011, 57; V. VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010; P. RESCIGNO, *Appunti sulle clausole generali*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1998, 1; A. BELVEDERE, *Le clausole generali tra interpretazione e produzione di norme*, in *Pol. Dir.*, 1988, 631; L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 5; S. RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 709.

⁶⁰ In proposito, *ex multis*, vedansi le riflessioni di C. CAMARDI, *Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo*, Torino, 2017; F. PIRAINO, *Buona fede, ragionevolezza e 'efficacia immediata' dei principi*, Torino, 2017, 136; C. CASTRONOVO, *Diritto privato e realtà sociale. Sui rapporti tra legge e giurisdizione a proposito di giustizia*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, 778; ID., *Eclissi del diritto civile*, cit., 87 e 103; R. CATERINA, *Principi generali e strategie neosistematiche nel dibattito sull'autonomia contrattuale*, in S. Mazzamuto, L. Nivarra (a cura di), *Giurisprudenza per principi e autonomia privata*, Torino, 2016, 201; P. RESCIGNO, *La genesi della sentenza*, in *Tratt. Rescigno-Patti*, Bologna, 2016, 135.

⁶¹ L'interesse del minore, lungi dall'essere una categoria astratta o rigidamente definita, assume la funzione di criterio valutativo dinamico, capace di orientare l'interprete nell'identificazione delle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela. Ciò implica il ricorso a un approccio metodologico di tipo casistico, fondato su valutazioni contestualizzate, che rifuggono da una concezione monistica dell'interesse del minore e dal ricorso a formule normative di tipo statutario. In proposito, vedansi le riflessioni di P. STANZIONE, *Interesse del minore e "Statuto" dei suoi diritti*, in *Fam. dir.*, 1994, 351, ora in ID., *Casi e questioni di diritto privato*, Salerno, 1994, 23-52.

⁶² In particolare, sulla concretizzazione delle clausole generali è inevitabile il richiamo a L. MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, in *Banca Borsa*, 1997, 1; C. SCOGNAMIGLIO, *Clausole generali e linguaggio del legislatore: lo standard della ragionevolezza nel d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224*, in *Quad.*, 1992, 68; G. CRISCUOLI, *Buona fede e ragionevolezza*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, 717.

Affinché tali clausole possano svolgere una funzione giuridicamente apprezzabile e costituzionalmente orientata, occorre individuarne almeno il nucleo essenziale, determinando i criteri attraverso i quali valutare i diritti, i bisogni e le vulnerabilità del minore. Invero, l'interesse del bambino non è un simulacro retorico ma una categoria normativa che pretende rigore, specialmente quando la decisione incide sulla sua appartenenza familiare, sulla sua identità, sulla continuità affettiva, sulla possibilità di essere riconosciuto entro un ambiente idoneo alla crescita.

In questa prospettiva assume peculiare rilievo il Commento generale n. 14 del 29 maggio 2013 del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, che qualifica il superiore interesse del minore come diritto sostanziale, principio giuridico interpretativo e regola procedurale. La triplice struttura consente di sottrarre il *best interest* all'uso puramente declamatorio. Esso impone che ogni decisione relativa al minore individui gli elementi rilevanti del caso, li ponderi secondo criteri trasparenti e renda controllabile l'itinerario motivazionale. L'interesse superiore non autorizza scorciatoie argomentative ma le esclude.

La forza del principio del *best interest of the child* risiede nella capacità di orientare una giustizia aderente al caso concreto, valorizzando le peculiarità delle singole situazioni personali e relazionali. Un impiego disancorato dal quadro normativo può, invero, compromettere le garanzie predisposte dal diritto interno, atteso che il principio esige di guardare all'interesse del minore nel caso concreto e non di evocare una valutazione astratta dell'interesse dei minori considerati come gruppo. La giurisprudenza, in alcune sue manifestazioni, sembra talora affidare al richiamo del migliore interesse del minore una funzione autosufficiente, quasi che l'evocazione del principio bastasse a sostenere la decisione. Ne deriva una motivazione talvolta sommaria, affidata a formule generiche, poco incline a esplicitare le ragioni concrete che rendono una determinata soluzione preferibile nel caso esaminato⁶³.

Il rischio è evidente, atteso che una valutazione priva di parametri riconoscibili può prestarsi a derive "adultocentriche", facendo dell'interesse del minore il luogo di proiezione di aspettative, bisogni o rappresentazioni provenienti dal mondo degli adulti⁶⁴, mentre occorre preservare la centralità effettiva del principio del *best interest*, sottraendolo alla seduzione delle formule e riconducendolo alla concretezza delle esigenze educative, affettive, identitarie e relazionali del bambino⁶⁵.

Sotto il profilo tecnico, il riferimento al migliore interesse del minore appare meno come regola di condotta dal contenuto predeterminato che come formalizzazione della *ratio legis* di un complesso normativo settoriale. Esso irradia la disciplina familiare e minorile, orientando l'applicazione delle norme verso il conseguimento del risultato protettivo perseguito dall'ordinamento. Ove fosse norma a struttura chiusa, si atteggierebbe a manuale operativo del procedimento adottivo. La sua natura è diversa, rivelandosi criterio finalistico, parametro aperto, guida della ponderazione.

In tale prospettiva, il *best interest of the child* opera come clausola valutativa ad alta elasticità, esigendo una considerazione caso per caso da parte dell'autorità giudiziaria, giacché essa non detta

⁶³ Come osserva E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., 100.

⁶⁴ I rischi dell'applicazione del *best interest of the child* da parte della giurisprudenza della Corte EDU sono ben evidenziati da J. LONG, *Il principio dei best interests e la tutela dei minori*, in F. Buffa, M. G. Civinini (a cura di), *La Corte di Strasburgo, Gli speciali di Questione Giustizia*, 2019, 413. Merita particolare attenzione la considerazione, evidenziata da E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., 106, circa l'uso spesso strumentale – e dunque non genuinamente finalizzato alla tutela del minore – del richiamo al suo interesse superiore, talora viziato da una pretestuosità sottesa, nella misura in cui essa tende a riflettere più le esigenze e le aspirazioni degli adulti coinvolti, che non l'effettiva centralità della persona del minore e dei suoi diritti.

⁶⁵ Sul punto vedansi le riflessioni di M. FRANZONI, *Principi generali, norme elastiche, clausole generali*, cit., 1052, in part. 1072.

una soluzione immediata, orientando, invece, il percorso decisionale. Il giudice è chiamato a dare contenuto al principio alla luce della vicenda concreta, delle esigenze del minore coinvolto, degli obiettivi che l'ordinamento reputa meritevoli di protezione in quel determinato contesto. La decisione diviene così il luogo nel quale la norma generale incontra la vita concreta.

Assume allora rilievo l'accertamento della motivazione adottiva, occorrendo verificare la capacità dell'aspirante adottante di compiere un passaggio autentico dal desiderio di genitorialità, spesso radicato in vicende personali profonde, a un progetto adottivo fondato sulla responsabilità sociale e relazionale, sì da ponderare le risorse affettive, emotive ed educative dell'adulto, insieme alla sua capacità di sostenere nel tempo l'esercizio competente della funzione genitoriale.

Le pronunce costituzionali sopra richiamate restituiscono un criterio del migliore interesse del minore insofferente verso gli automatismi legislativi e verso le rigidità precostituite⁶⁶. La sua natura impone che l'autorità chiamata a decidere su una vicenda incidente sulla vita del minore possa esercitare un potere valutativo pieno, contestualizzato, aperto all'intero quadro fattuale. Devono venire in rilievo le risorse e le disponibilità, le reti di sostegno, le qualità personali dell'adulto, insieme alle fragilità, alle carenze relazionali, alle difficoltà che potrebbero compromettere la stabilità del progetto adottivo.

Ogni preclusione assoluta, preventiva e indifferenziata entra così in tensione con la struttura stessa del principio giacché impedisce quella modulazione della decisione pubblica che costituisce il tratto proprio del giudizio individualizzato, ispirato alla tutela effettiva del minore. La regola astratta, quando diviene miope, tradisce la funzione protettiva dell'istituto.

L'estensione soggettiva dell'accesso spostata, dunque, il baricentro dal piano della legittimazione astratta a quello dell'accertamento giudiziale. È in tale sede che deve compiersi il contemperamento tra l'interesse del minore e le caratteristiche personali, affettive, educative, relazionali e sociali dell'aspirante adottante.

In mancanza di una cornice teorico-normativa sufficientemente strutturata, la valutazione di tali clausole rischia di scivolare verso una discrezionalità eccessiva, più sensibile a intuizioni soggettive o a presupposti culturali inespressi che a criteri giuridici condivisi⁶⁷. Da qui l'esigenza di posture ermeneutiche capaci di attribuire contenuto normativo concreto alla clausola, conservando al tempo stesso la flessibilità che consente al diritto di adattarsi alla pluralità delle esperienze familiari contemporanee.

La discrezionalità pretoria appare perciò particolarmente intensa nella materia adottiva, ove le recenti evoluzioni della giurisprudenza costituzionale hanno contribuito ad attenuare la tradizionale distinzione tra adozione c.d. legittimante e adozione in casi particolari, favorendo una progressiva convergenza strutturale e funzionale tra i due modelli⁶⁸. L'istituto dell'adozione piena perde parte della sua rigidità originaria, mentre acquistano rilievo la continuità affettiva, la storia concreta del minore, la qualità delle relazioni già esistenti. Esempio, in proposito, è la sentenza [n. 183 del](#)

⁶⁶ Vedansi in proposito l'analisi di M. DOGLIOTTI, *Differenti modi di valutare l'interesse del minore tra p.m.a. e adozione di minori: cinque sentenze della Corte costituzionale di cui quattro pronunciate ed una immaginaria*, in *Fam. dir.*, 2025, 933 e di E. QUADRI, *L'itinerario della Corte costituzionale tra "autodeterminazione orientata alla genitorialità" e "centralità dell'interesse del minore"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 1480.

⁶⁷ In proposito, M. DOGLIOTTI, in *Che cosa è l'interesse del minore*, in *Dir. fam. pers.*, 1992, 1094 e 1098 pone in guardia dal rischio di "ampliare notevolmente (e talora assai pericolosamente) la sfera di discrezionalità dell'organo giudicante", essendo "estremamente arduo, se non impossibile, individuare criteri generali ed accettabili per definire quale sia concretamente l'interesse del fanciullo". Similmente A. SPADAFORA, *Irriducibilità del totalitarismo "minoricentrico"?*, in *Dir. Fam.*, 2023, 457 osserva "un compito demiurgico, da parte dell'interprete, quanto all'opera post-costruttiva degli *status familiae*, con particolare riguardo a quello *filiationis*: nell'evidente ritrosia a dismettere – riconoscendola agli apparati di legale mediazione, cui essa, invece, istituzionalmente compete – quella bilancia valoriale che, ormai da tempo acquisita in sede di esercizio giurisdizionale, appare ferma nella sua (parossisticamente) discreta identificazione delle idealità in gioco".

⁶⁸ Il riferimento è alle pronunce della Corte cost. [n. 79 del 2022](#) e [n. 183 del 2023](#) su cui *infra*.

[2023](#)⁶⁹, nella quale la Consulta, muovendo da un'interpretazione sistematica orientata al migliore interesse del minore, ha riconosciuto al giudice del caso concreto il compito di valutare, secondo le circostanze della vicenda, l'opportunità di mantenere relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine, pur nel quadro dell'adozione legittimante. Viene così ammessa la possibilità di superare la tradizionale linea di separazione tra famiglia adottiva e famiglia di nascita, quando tale soluzione risulti più conforme alla protezione del bambino.

Questo approccio, di impronta casistica e antidogmatica, attenua la rigidità precettiva delle fattispecie codificate, attribuendo all'autorità giudiziaria un margine crescente nella conformazione concreta dell'assetto filiale. L'individualizzazione della tutela non deve trasformarsi in dissoluzione della fattispecie, dovendo, piuttosto, consentire alla fattispecie di adempiere alla propria ragione protettiva.

L'emersione di un diritto giurisprudenziale, accompagnata dal ridimensionamento della centralità esclusiva del testo legislativo, imprime al sistema italiano una torsione significativa. Essa sembra avvicinare, almeno per taluni profili funzionali, la dinamica del diritto di famiglia a logiche più prossime ai sistemi di *common law*, pur rimanendo il nostro ordinamento estraneo al riconoscimento formale di un potere nomopoietico della giurisprudenza⁷⁰: la giurisdizione, invero, può integrare il sistema, non sostituirne il fondamento democratico.

Si profila, in tal modo, il superamento delle tassonomie originarie dell'adozione, sostituite da un modello a geometria variabile, costruito intorno a criteri di giustizia sostanziale e responsabilità relazionale. Il giudice assume un ruolo centrale nella definizione concreta della relazione giuridica genitoriale, essendo chiamato a oltrepassare il formalismo quando esso non serva più la funzione protettiva dell'istituto. Il metodo diviene realistico, euristico, attento alla fenomenologia del caso. Deve cogliere il minore nella sua storia e l'adottante nella sua effettiva capacità di cura.

In questa prospettiva, l'istruttoria acquista un'importanza decisiva. Occorre accertare con particolare accuratezza che la motivazione dei potenziali adottanti sia realmente ispirata al desiderio maturo di prendersi cura del minore. La scelta adottiva deve poggiare su una disposizione affettiva e relazionale genuina, capace di farsi responsabilità stabile. Vanno escluse, con prudenza e fermezza, le motivazioni meramente compensative, le risposte passive a pressioni sociali, le forme di riparazione psicologica della mancata procreazione biologica, anche quando quest'ultima derivi da condizioni di infertilità. Invero, l'adozione non cura una ferita dell'adulto ma accoglie una vulnerabilità del minore.

Da ciò discende la necessità di un accertamento penetrante, affidato a strumenti istruttori idonei a valutare la maturità del progetto, la consapevolezza delle peculiarità della filiazione adottiva, la disponibilità ad accogliere la storia pregressa del bambino, la qualità della rete familiare e sociale, la tenuta emotiva dell'aspirante genitore dinanzi alle difficoltà. Solo entro tale orizzonte l'apertura alla famiglia monoparentale può rivelarsi coerente con la funzione dell'adozione.

⁶⁹ [Corte cost., sent. 28 settembre 2023, n. 183](#), in *Giur. it.*, 2024, 2048 con nota di A. SPANGARO, *L'adozione duttile, in nome del miglior interesse del minore*; in *Fam. dir.*, 2024, 121 con nota di M. DOGLIOTTI, *Questa è l'adozione da preferire*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 320 con nota di A.G. GRASSO, *La Corte costituzionale "apre" all'adozione aperta*. In tale decisione la Consulta ha affermato che nella sentenza di adozione piena, non si può presumere che l'interruzione delle relazioni di natura socio-affettiva con alcuni membri della famiglia di origine sia sempre e necessariamente nell'interesse del minore; di conseguenza, il giudice può valutare caso per caso se vi sono relazioni positive, la cui permanenza – come accade per l'adozione in casi particolari – è nell'interesse del minore che anzi, al contrario, avrebbe un danno dalla loro interruzione.

⁷⁰ Vedansi, in proposito, con riferimento al diritto rimediabile, le acute osservazioni di F. PIRAINO, *La categoria del rimedio nel sistema del diritto civile a partire dagli studi di Enrico Gabrielli*, in *Giur. it.*, 2024, 211 nonché le riflessioni di A. NICOLUSSI, *Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di teoria generale tra diritto privato e diritto pubblico*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, 1212.

Pertanto, il *best interest of the child* non autorizza l'eclissi della legge dinanzi alla sensibilità del caso. Esso chiede una legalità più esigente, capace di assumere la storia del minore come elemento giuridicamente rilevante senza smarrire criteri, metodo, motivazione.

6. Dalla persona singola all'unione civile nel sistema dell'adozione internazionale

Gli argomenti posti dalla Corte costituzionale a fondamento della sentenza [n. 33 del 2025](#) erano destinati, sin dall'origine, a oltrepassare il perimetro dell'adozione internazionale da parte della persona singola. La loro forza sistematica non poteva restare confinata alla sola caducazione della preclusione gravante sui soggetti di stato civile libero. La motivazione della Consulta, infatti, incidendo sul rapporto tra autodeterminazione, solidarietà e superiore interesse del minore, lambiva inevitabilmente l'intera architettura dell'art. 29-*bis* della legge n. 184 del 1983, norma che, mediante il rinvio all'art. 6, continua a costruire l'adozione internazionale intorno al paradigma dei coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto.

L'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia dell'11 marzo 2026⁷¹ segna, sotto questo profilo, un passaggio pressoché necessario, raccogliendo il lascito della sentenza [n. 33 del 2025](#) per condurlo verso la sua implicazione più delicata, giacché si interroga sulla legittimità costituzionale dell'esclusione delle persone unite civilmente dalla possibilità di presentare domanda di dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale. Il punto non è più soltanto quello della persona singola, posto che a reclamare verifica costituzionale è l'esclusione dal giudizio di idoneità adottiva per la formazione sociale stabile, bigenitoriale, già giuridicamente tipizzata dall'ordinamento attraverso l'unione civile⁷², e, nel caso concreto, già sottoposta a una valutazione positiva di idoneità.

Nella questione rimessa alla Consulta viene denunciata l'illegittimità dell'art. 29-*bis*, primo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, richiamando l'art. 6 della medesima legge, impedisce alle persone unite civilmente residenti in Italia di accedere al giudizio di idoneità all'adozione internazionale, precludendo al giudice di emettere il relativo decreto anche quando la coppia sia stata positivamente valutata sotto il profilo della capacità genitoriale. I parametri evocati compongono una trama costituzionale e convenzionale di particolare densità, comprendendo gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché gli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Al centro vi è la domanda se una formazione sociale riconosciuta dall'ordinamento, stabile nella sua struttura e concretamente idonea ad assicurare al minore un *foyer stable et harmonieux*, possa essere esclusa in blocco dalla platea dei possibili adottanti.

La vicenda sottoposta al Tribunale veneziano mostra con rara nitidezza la tensione tra regola astratta e realtà concreta⁷³. Due uomini, conviventi dal 2017 e uniti civilmente dal 2019, presentano

⁷¹ Disponibile al sito internet Onelegale.wolterskluwer.it.

⁷² Sull'adozione da parte delle persone che abbiano contratto un'unione civile alla luce della L. n. 76/2016 vedansi F. AZZARRI, *Unioni civili*, in *Enc. dir., I Tematici*, IV, Milano, 2022, 1329 e V. BARBA, *Unione civile e adozione*, in *Fam. dir.*, 2017, 381.

⁷³ Com'è noto, vieppiù in materia di famiglia, il diritto è chiamato a riflettere e recepire – in chiave normativa – le trasformazioni profonde che attraversano la società e le sue strutture relazionali, come osservano M. SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2017, 577; P. PERLINGIERI, *La famiglia senza matrimonio tra l'irrelevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima*, in *Id.*, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, 496, già in *Rass. dir. civ.*, 1988, 601, secondo cui, "se il costume muta, il legislatore non può cristallizzare un costume ormai cambiato o superato, sarebbe un atteggiamento velleitario e perdente". Si vedano in proposito, altresì, le acute riflessioni di U. SALANITRO, *Ordinante e società. Appunti sui formanti del diritto di famiglia (a proposito di una riflessione di Alberto Benedetti)*, in [Jus civile](#), 2021, 638 e di V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima. Dalla "famiglia-istituzione" alla "famiglia-comunità": centralità del "rapporto" e primato della "persona"*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1043; *Id.*, *Le stagioni della famiglia nel diritto*

domanda per ottenere il decreto di idoneità all'adozione internazionale, dichiarando la volontà di accogliere un minore straniero in stato di abbandono. L'istruttoria restituisce un quadro di stabilità personale, economica, relazionale e affettiva. L'assenza di carichi penali, la solidità lavorativa, la disponibilità di un'abitazione adeguata, la presenza di una rete familiare e amicale significativa, l'equilibrio della relazione di coppia, la capacità di affrontare le difficoltà e di ricorrere all'aiuto ove necessario concorrono a delineare un progetto genitoriale maturo⁷⁴.

Le valutazioni dei servizi territoriali assumono, in questa prospettiva, particolare rilievo. L'équipe ritiene i richiedenti idonei ad accogliere un minore proveniente dall'adozione internazionale, sino all'età di circa sette anni, anche in presenza di lievi e reversibili problematiche di salute. Viene accertata l'assenza di pregiudizi rispetto all'origine etnica o religiosa del bambino, la consapevolezza delle possibili criticità di un'adozione omogenitoriale, la disponibilità a mantenere eventuali legami fraterni e l'apertura a percorsi terapeutici in caso di traumi pregressi. Il desiderio adottivo, secondo l'istruttoria, non appare mosso da un bisogno compensativo di genitorialità, emergendo piuttosto come volontà di allargare la famiglia mediante una responsabilità di cura.

Se la caduta della preclusione nei confronti della persona singola ha già incrinato il parallelismo necessario tra adozione internazionale e matrimonio, la perdurante esclusione delle parti dell'unione civile appare oggi difficilmente riconducibile a una ragione selettiva coerente con l'eguaglianza, con il divieto di discriminazione e con il preminente interesse del minore. La peculiarità del caso veneziano accentua la criticità, giacché il giudice rimettente solleva la questione dopo avere ravvisato, sulla base di un'istruttoria articolata, la concreta idoneità della coppia all'adozione internazionale. È qui che il dato normativo rivela la propria disarmonia: una coppia unita civilmente, ritenuta in concreto idonea all'adozione, si trova nondimeno esclusa dalla possibilità di accedere al procedimento per la sola ragione del titolo giuridico che unisce i due soggetti, giacché *uti singuli* sarebbero invece ammessi alla medesima adozione internazionale.

La contraddizione emerge con maggiore intensità ove si consideri la via indiretta che l'ordinamento parrebbe rendere praticabile. Uno dei due soggetti uniti civilmente potrebbe sciogliere l'unione civile o decidere di non formalizzarla per poter presentarsi come persona di stato libero, ottenere eventualmente l'idoneità all'adozione internazionale e, solo in un secondo momento, unirsi civilmente e consentire all'altro partner di domandare l'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. d), della legge n. 184 del 1983. Il diritto finirebbe così per premiare la dissimulazione della realtà familiare, inducendo le coppie a scindere artificiosamente ciò che nella vita si presenta unitario, essendo costrette a rinunciare alle tutele che l'ordinamento riconosce all'unione civile. L'ordinanza veneziana segnala espressamente tale regressione di tutela, collegandola alla necessità di ricorrere a un percorso più complesso e differito per conseguire un assetto familiare pienamente riconosciuto.

Il pregiudizio, in tale percorso a tappe, ricadrebbe del resto innanzitutto sul minore. Egli vivrebbe di fatto entro una famiglia bigenitoriale, ricevendo cura, presenza e stabilità da entrambe le figure

dall'unità d'Italia a oggi. Parte seconda. "Pluralizzazione" e "riconoscimento" anche in prospettiva europea. Seconda parte, ivi, 2013, 1287.

⁷⁴ Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale e ribadito da ultimo nella recente [sentenza n. 68 del 22 maggio 2025](#): "[l']orientamento sessuale, infatti, 'non evoca scenari di contrasto con principi e valori costituzionali' (sentenza [n. 32 del 2021](#)), né 'incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale' (sentenza [n. 33 del 2021](#)). Un'idoneità genitoriale, in sé, della coppia omosessuale è stata costantemente esclusa da questa Corte che, in linea anche con la giurisprudenza di legittimità in materia di accesso alla PMA (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962), ha già avuto occasione di affermare che 'non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore' (sentenze [n. 32 del 2021](#) e [n. 221 del 2019](#); nello stesso senso, sentenze [n. 79 del 2022](#) e [n. 230 del 2020](#))". Vedasi in proposito, A. VERCELLONE, *Pma omoaffettiva, gestazione per altri, genitorialità funzionale. L'omogenitorialità dopo C. Cost. n. 68/2025*, in *Riv. dir. civ.*, 2026, 363.

adulte, restando tuttavia figlio giuridico di uno solo sino all'eventuale definizione del secondo procedimento adottivo. In questo intervallo la protezione sarebbe monca, con conseguenze incidenti sulla responsabilità genitoriale, sulla rappresentanza, sulle decisioni sanitarie e scolastiche, sulla continuità del rapporto in caso di crisi della coppia, sulla posizione successoria, sulle provvidenze previdenziali e sulla reversibilità. L'eventuale morte del genitore adottante, prima del riconoscimento del secondo legame, potrebbe esporre il minore a una notevole vulnerabilità giuridica, proprio nel momento in cui la tutela dovrebbe manifestarsi con maggiore intensità. La razionalità dell'ordinamento risulterebbe, invero, compromessa ove la protezione giuridica fosse subordinata alla previa alterazione artificiosa della realtà familiare.

La sensibilità del civilista coglie qui un nodo essenziale, in quanto la filiazione non è soltanto relazione affettiva riconosciuta dal diritto ma anche *status*, identità, fonte di diritti successori, di doveri di mantenimento e di poteri di cura. Costringere di fatto a posticipare il riconoscimento del secondo rapporto genitoriale significa lasciare il minore in una condizione di esposizione, affidando la sua stabilità a una sequenza procedimentale incerta.

In questa luce, l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia conferisce nuova consistenza al problema della coerenza interna del sistema. L'adozione internazionale è stata aperta alla persona singola; l'adozione in casi particolari consente, secondo un orientamento ormai consolidato, il riconoscimento del legame tra il minore e il partner dello stesso sesso del genitore; la giurisprudenza ha progressivamente ammesso il rilievo di adozioni estere⁷⁵ e rapporti familiari omogenitoriali in presenza di un interesse concreto del minore. In questo quadro, l'esclusione assoluta delle unioni civili dall'accesso all'adozione internazionale si presenta come residuo normativo rimasto sospeso tra due stagioni del diritto familiare.

L'ordinanza veneziana si colloca precisamente in questo spazio di trasformazione. Essa non forza il sistema verso l'equiparazione indiscriminata di ogni formazione affettiva al matrimonio; muove, invece, da una formazione sociale già riconosciuta dalla legge, l'unione civile, e da un accertamento concreto di idoneità genitoriale.

Il ventaglio delle possibili soluzioni decisorie non si lascia ridurre a una risposta costituzionale necessitata, poiché la Corte potrebbe graduare il proprio intervento tra garanzia immediata e deferenza verso la discrezionalità legislativa. L'esito più lineare, alla luce della *ratio* della sentenza [n. 33 del 2025](#), sarebbe una pronuncia additiva idonea a includere anche le persone unite civilmente tra i soggetti legittimati a presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale. L'esclusione di una coppia inserita in una formazione sociale riconosciuta dall'ordinamento richiederebbe infatti una giustificazione molto rigorosa, ove si consideri che la stessa esclusione assoluta della persona singola è stata già ritenuta lesiva del diritto alla vita privata e dell'autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata a solidarietà sociale, in quanto non

⁷⁵ Cass. civ., Sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006 (punto 19.3 della sentenza), in *Fam. dir.*, 2021, 992 con nota di M. SESTA, *Adozione consensuale estera e ordine pubblico: una decisione che non persuade* e di A. FIGONE, *L'adozione straniera a favore di una coppia dello stesso sesso non contrasta con l'ordine pubblico*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 797 con nota di L. TORMEN, *Via libera alla trascrizione dell'adozione per le coppie omoaffettive*. Vedasi altresì il commento di S. STEFANELLI, *L'Italia riconosce l'adozione straniera di minori da parte di una coppia maschile, ma solo in assenza di surrogacy* (Nota a Cass., S.U., 31 marzo 2021, n. 9006), in *Giustizia Insieme*, 29 giugno 2021. In tale sentenza si legge che "l'unione matrimoniale così come prevista nell'art. 29 Cost. costituisce il modello di relazione familiare fornito, allo stato attuale della regolazione interna, del massimo grado di tutela giuridica ma in relazione agli *status* genitoriali non costituisce più, soprattutto dopo la riforma della filiazione, il modello unico o quello ritenuto esclusivamente adeguato per la nascita e la crescita dei figli minori e conseguentemente deve escludersi che possa essere ritenuto un limite al riconoscimento degli effetti di un atto che attribuisce la genitorialità adottiva", in quel caso, ad una coppia omosessuale. Si vedano in proposito, altresì, F. ZANOVELLO, *Adozione all'estero di una coppia gay: la posizione favorevole delle Sezioni Unite*, in *Studium iuris*, 2022, 289; V. MONTARULI, *La questione del riconoscimento dell'adozione all'estero in favore di una coppia same sex: la prevalenza dell'interesse del minore secondo la Convenzione Aja 1993*, in *Dir. fam. pers.*, 2022, 331; L. LENTI, *Diritto della famiglia*, in *Trattato di diritto privato* a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2021, 1078.

necessaria in una società democratica. La sentenza [n. 33 del 2025](#) ha chiarito, del resto, che l'adozione internazionale è finalizzata ad accogliere minori stranieri abbandonati, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso; ne consegue che ogni barriera assoluta all'accesso al procedimento deve superare un vaglio di proporzionalità particolarmente esigente.

Resta possibile, sul piano delle tecniche di giudizio, una soluzione più prudente. La Corte potrebbe nondimeno arrestare il proprio intervento al di qua di una pronuncia additiva pienamente conformativa, valorizzando l'ampio margine di apprezzamento che, in materia di adozione internazionale, continua a spettare al legislatore. La complessità dell'istituto, attraversato dall'intersezione tra disciplina interna, obblighi convenzionali, cooperazione interordinamentale e rapporti con gli Stati di origine dei minori, potrebbe indurre la Consulta a privilegiare una decisione di segnalazione, o comunque una pronuncia di principio, volta a evidenziare la tensione costituzionale dell'assetto vigente senza procedere all'immediata ridefinizione della sfera soggettiva dell'art. 29-*bis* della legge n. 184 del 1983. In tal modo, il sindacato costituzionale conserverebbe la propria funzione di garanzia, lasciando al Parlamento la responsabilità di un intervento sistematico, capace di coordinare presupposti, procedimenti ed effetti dell'adozione internazionale.

Una decisione di mero monito al legislatore rischierebbe, tuttavia, di non offrire adeguata risposta alle aporie di ragionevolezza sottese alla questione, non dissolvendo le fratture di sistema emerse nel giudizio incidentale. La questione, infatti, non attiene soltanto alla diversa disciplina riservata a coniugi, persone singole e parti dell'unione civile, ma investe la razionalità complessiva di un sistema che consente il conseguimento di un assetto familiare sostanzialmente equivalente attraverso un percorso indiretto, segnato dallo scioglimento del vincolo, dalla moltiplicazione dei procedimenti e dalla provvisoria emersione di una bigenitorialità di fatto priva di immediata pienezza giuridica. È precisamente in questa frattura tra forma legale e realtà familiare che il preminente interesse del minore assume valore decisivo, imponendo di verificare se la preclusione assoluta persegua una finalità costituzionalmente apprezzabile o produca, al contrario, un sacrificio sproporzionato della funzione protettiva dell'istituto.

Se l'ambiente stabile, affidabile e idoneo ad accogliere un minore già esistente, spesso segnato dall'abbandono e dalla discontinuità affettiva, può essere offerto da una coppia unita civilmente, positivamente valutata nel procedimento minorile, l'esclusione fondata sul solo *nomen* del vincolo che unisce i due soggetti rischia di trasformare lo *status* in barriera irragionevole, sacrificando la funzione protettiva dell'istituto.

Sul piano metodologico, la Corte costituzionale è dunque chiamata a svolgere un duplice scrutinio, nel quale ragionevolezza, proporzionalità e divieto di discriminazione convergono nella tutela preminente del minore.

In primo luogo, occorrerebbe verificare se le pur esistenti diversità di trattamento, sul piano legislativo, tra matrimonio e unione civile nonché tra soggetto singolo e unione civile trovino fondamento in una differenza sostanziale e pertinente rispetto alla funzione dell'adozione internazionale. La comparazione non può arrestarsi al dato formale dello *status*, dovendo accertare se l'esclusione di determinate categorie di aspiranti adottanti sia realmente funzionale alla protezione del minore e alla garanzia di un ambiente familiare stabile, armonioso e idoneo alla crescita.

In secondo luogo, la restrizione dovrebbe essere sottoposta a un rigoroso vaglio di proporzionalità, verificando se essa sia idonea, necessaria e non eccedente rispetto allo scopo perseguito. In tale prospettiva il parametro costituzionale interno si salda agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché all'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che impone di considerare preminente l'interesse superiore del minore in ogni decisione che lo riguardi.

Il punto decisivo risiede nella distinzione tra accesso al procedimento e riconoscimento dell'idoneità. Consentire la presentazione della domanda non significa attribuire un diritto

all'adozione, né attenuare il controllo giudiziale, ma, piuttosto, restituire al Tribunale per i minorenni la verifica che gli è propria, accertando in concreto se l'aspirante adottante, o la formazione familiare richiedente, sia in grado di offrire al minore un contesto adeguato di cura.

Ne deriva che l'esclusione legislativa può ritenersi costituzionalmente sostenibile solo ove sia sorretta da ragioni effettive e particolarmente rigorose, idonee a dimostrare che l'ammissione al giudizio di idoneità comprometterebbe interessi di rango pari o superiore. In difetto, la preclusione non protegge il minore, ma lo priva preventivamente di una possibile risorsa familiare.

La questione posta dal Tribunale per i minorenni di Venezia impone, in definitiva, di scegliere tra due modi di intendere la funzione del diritto. Il primo resta legato alla conservazione di categorie formali, assumendo che solo il matrimonio possa offrire, per presunzione normativa, la cornice adeguata dell'adozione internazionale. Il secondo affida al giudice il compito di verificare in concreto la sostanza della relazione familiare, misurandola sulla capacità effettiva di proteggere il minore. La seconda via appare più coerente con la traiettoria della giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, in cui la Consulta non abbandona il rigore ma lo colloca nell'istruttoria, nella motivazione, nel controllo concreto dell'idoneità. Non può essere sottaciuto, tuttavia, il profilo istituzionale, giacché un eventuale accoglimento della questione esporrebbe nuovamente la Consulta all'obiezione di esercitare una funzione di normazione positiva, intervenendo in un settore nel quale il legislatore ha tradizionalmente rivendicato un ampio margine di conformazione. La giurisdizione costituzionale, specie in materia familiare, cammina su un crinale sottile, dovendo garantire i diritti fondamentali senza trasformarsi in legislatore ordinario. Eppure, quando la legge determina un'esclusione assoluta non sorretta da ragioni proporzionate, il silenzio della Corte può divenire esso stesso una forma di rinuncia alla funzione di garanzia.

7. Riflessioni conclusive

Il baricentro della disciplina adottiva, come ridisegnata dagli interventi della Consulta, si lascia cogliere nel progressivo abbandono di un paradigma presuntivo in favore di un modello valutativo, nel quale la selezione dei soggetti legittimati non può più esaurirsi nella previa appartenenza a una forma familiare astrattamente privilegiata. L'ingresso della persona singola nel procedimento adottivo internazionale non comporta alcuna presunzione di idoneità, né affievolisce la severità del controllo minorile. Esso restituisce piuttosto al giudice il compito che propriamente gli appartiene, imponendo un accertamento pieno, individualizzato e sorretto da motivazione rigorosa sulla capacità dell'aspirante adottante di assicurare al minore un ambiente stabile, armonioso e idoneo allo svolgimento della personalità. In questa prospettiva, l'autodeterminazione dell'adulto assume rilievo giuridico solo quando si lascia ordinare dalla solidarietà e dall'interesse del minore.

L'aspirazione alla genitorialità, pur radicata nella vita privata e nella realizzazione della persona, non si converte in pretesa assoluta, poiché nell'adozione essa incontra un minore già esistente, portatore di una storia di abbandono e titolare di un bisogno attuale di protezione. La libertà dell'adulto acquista allora rilevanza solo quando si converta in disponibilità alla cura, secondo una concezione personalista e relazionale della soggettività, nella quale l'autonomia non si consuma nella volontà individuale, ma trova misura e legittimazione nel rapporto con l'altro. Entro questa medesima linea evolutiva si colloca il superamento dell'*imitatio naturae*. L'adozione non appare più vincolata alla riproduzione giuridica della famiglia biologico-coniugale, essendo ricondotta alla sua essenziale funzione protettiva.

Ciò che assume rilievo non è la morfologia esteriore del nucleo, ma la qualità della relazione, la stabilità del progetto educativo, la continuità della presenza, l'attitudine dell'adulto a costituire per il minore un riferimento affettivo sicuro. La bigenitorialità conserva valore quando presidia rapporti già instaurati e continuità affettive effettive; perde, invece, capacità selettiva quando venga elevata

a requisito ontologico di ogni possibile esperienza adottiva. La famiglia monoparentale entra così nel sistema come forma eventuale della cura, sottoposta al vaglio concreto dell'idoneità e sottratta tanto alla presunzione favorevole quanto alla preclusione aprioristica. In ciò risiede il significato più profondo del riconoscimento della famiglia monoparentale nell'adozione: non una deroga indulgente al modello coniugale, ma una più fedele attuazione della funzione protettiva dell'istituto. Il diritto adottivo, dopo gli interventi della Consulta, sembra allora consegnato a una più alta responsabilità sistematica: ricomporre l'unità assiologica della famiglia nella pluralità dei suoi modelli⁷⁶, lasciando che l'argomentazione giuridica governi le lacune del testo senza smarrire la misura della legalità, e facendo dell'interesse del minore il luogo nel quale forma, relazione e status cessano di contrapporsi per convergere nella sola domanda davvero decisiva, ossia se quella concreta esperienza familiare sia capace di offrire al figlio abbandonato una stabile appartenenza di affetti, diritti e futuro.

⁷⁶ In proposito, *ex multis*, G. DI ROSA, *La famiglia degli affetti e i rapporti di filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2026, 397; T. AULETTA, *I modelli familiari dalla riforma del 1975 ad oggi*, in *Famiglia*, 2026, 413; A. RUGGERI, *Famiglia e Costituzione: un modello aperto e in progress?*, in questa *Rivista*, 2025/II, 670; N. LIPARI, *Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali)*, in *Enc. dir., Famiglia. I tematici*, Milano, 2022, 420.